

## DCXXXIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

|   | PAG.  | PAG.   |              |
|---|---|--|--------------|
| <b>Congedo</b> . . . . .  | 25937   | <b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . . | 25937        |
| <b>Disegni di legge (Presentazione)</b> . . . . .   | 25942   | <b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> )                              | 25969        |
| <b>Disegno di legge e proposta di legge costituzionale</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):                  |   | <b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .                | 25937        |
| Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469);                                   |   | <b>Votazioni segrete</b> . . . . .   | 25942, 25950 |
| LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292) . . . . . | 25938   |  |              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 25938, 25944, 25945, 25949, 25955, 25956, 25958, 25962, 25963 |  |              |
| TESAURO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 25938, 25949, 25953, 25958                                    |  |              |
| PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .   | 25941, 25950, 25953, 25958                                    |  |              |
| BETTIOL, GIUSEPPE . . . . .   | 25941, 25963  |  |              |
| CONSIGLIO . . . . .   | 25941   |  |              |
| CALAMANDREI . . . . .   | 25944, 25945  |  |              |
| LEONE, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .  | 25944, 25945, 25949, 25954, 25955, 25957, 25960, 25961        |  |              |
| MARTINO GAETANO . . . . .   | 25944, 25945, 25953, 25954, 25956, 25962                      |  |              |
| TARGETTI . . . . .  | 25944, 25945, 25946   |  |              |
| ROCCHETTI . . . . .   | 25945   |  |              |
| CAPPI . . . . .   | 25948   |  |              |
| RICCIO . . . . .  | 25953   |  |              |
| DE CARO RAFFAELE . . . . .  | 25953   |  |              |
| COSTA . . . . .   | 25953, 25955  |  |              |
| LUCIFREDI . . . . .   | 25953, 25961  |  |              |
| COLITO . . . . .  | 25953   |  |              |
| FERRANDI . . . . .  | 25956, 25958, 25962   |  |              |
| DE MARTINO FRANCESCO . . . . .  | 25959   |  |              |
| GULLO . . . . .   | 25960, 25962  |  |              |
| LACONI . . . . .  | 25963   |  |              |
| <b>Sulla formazione dell'ordine del giorno:</b>   |   |  |              |
| CHATRIAN . . . . .  | 25963   |  |              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 25963, 25964, 25965, 25966, 25968, 25969                      |  |              |
| LACONI . . . . .  | 25963, 25964, 25966, 25969                                    |  |              |
| BASSO . . . . .   | 25967   |  |              |

## La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Reggio D'Acì.

(È concesso).

## Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pietro Ingrao per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 261).

Sarà trasmessa alla Giunta competente.

## Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti Ministeri, risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, ieri abbiamo convenuto di esaminare gli emendamenti all'articolo 3, distinguendo quelli concernenti il primo scrutinio ed il relativo *quorum* di eleggibilità da quelli riguardanti le modalità da seguire per gli altri scrutini.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti Calamandrei e Targetti, relativi al primo scrutinio.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione non può accogliere l'emendamento Calamandrei per una molteplicità di ragioni. Anzitutto, se non fosse per altro, perché propone un meccanismo così complicato, che contrasta con le esigenze del sistema; ma, soprattutto, per altre ragioni tecniche decisive e perentorie.

Si legge nella prima parte dell'emendamento: « La elezione ha luogo per scrutinio segreto e con maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. In questa votazione ogni votante scrive sulla propria scheda cinque nomi: quelli dopo il quinto si considerano come non scritti. Se al terzo scrutinio la maggioranza di due terzi non è stata raggiunta, ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza semplice la votazione per la designazione di dieci nomi ».

Se si accogliesse questa norma, si arriverebbe all'assurdo che anche coloro i quali raggiungono i due terzi dei voti, cioè della quasi unanimità se non addirittura dell'unanimità dell'Assemblea, non sarebbero proclamati eletti, perché si dovrebbe necessariamente ripetere la votazione per la designazione di dieci nomi.

Ma prosegue l'emendamento Calamandrei: « In questa votazione ogni votante scrive sulla propria scheda non più di sei nomi: quelli dopo il sesto si considerano come non scritti ».

L'Assemblea comprende benissimo che il mezzo indicato è diretto ad assicurare la rappresentanza delle minoranze. L'emendamento ripropone, cioè, l'accoglimento del sistema accolto dalla Camera dei deputati per designare i suoi rappresentanti in seno ad altri organi. Ma noi abbiamo visto ieri (e non è il caso di ritornare sull'argomento) che la Corte non ha alcun rapporto organico o di rappresentanza col Parlamento, e, quindi, per la formazione della Corte non dovendo il Parlamento designare i suoi rappresentanti, non può trovare applicazione la norma che è prevista per assicurare la rappresentanza delle minoranze nel caso che il Parlamento nomi i suoi rappresentanti in seno ad organi o collegi.

In sostanza, la proposta Calamandrei non fa che riprodurre, per la elezione dei giudici della Corte costituzionale, il principio della tutela delle minoranze. Questa è, nella sostanza, la proposta Calamandrei, eliminate tutte le apparenze. E lo stesso onorevole Calamandrei non può non riconoscerlo. Non è possibile affrontare e risolvere i problemi in via legislativa attraverso finzioni, ma è necessario ancorarsi alla realtà. Ora, la maggioranza dei due terzi degli appartenenti ad un'assemblea politica non si può raggiungere, in quanto rappresenta un *quorum* assai alto che equivale, come ho già detto, alla quasi unanimità, se non all'unanimità dei presenti. La prima votazione perciò non sarebbe altro che una finzione.

La proposta effettiva Calamandrei, in buona sostanza, è quella contenuta nella seconda parte che non può essere accolta per le ragioni già prospettate. Ho, invero, posto in rilievo le ragioni per le quali non è possibile accogliere un *quorum* così alto, da rendere praticamente molto difficile una efficiente manifestazione di volontà da parte delle Camere riunite. Purtroppo non si può essere sicuri di una concordia così perfetta da consentire che i designati raggiungano i due terzi dei voti dei componenti dell'Assemblea cioè, per chi è abituato a scendere sul terreno concreto, della quasi unanimità dei presenti.

GULLO. Però nella relazione scritta, ella l'ha immaginata.

TESAURO, *Relatore*. Nella relazione scritta ho auspicato la concordia, ma non sono stato così fuori della realtà da suggerire di prevedere nella legge un sistema che non consentirebbe la scelta dei componenti della Corte costituzionale nel caso di mancato raggiungimento di una concordia così im-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

ponente, come quella che si dovrebbe raggiungere con la quasi unanimità, se non addirittura solo con l'unanimità dei presenti.

Si è detto ancora una volta, adesso, che nella relazione sarebbe scritto precisamente quello che oggi viene sostenuto dai colleghi della sinistra. Ebbene, onorevoli colleghi, se fosse così, l'accusa lanciata ieri di avere espresso nella relazione un pensiero diverso da quello della Commissione sarebbe manifestamente inesistente e non avrei che ragione di compiacermi. Ma la verità è che si attribuisce alle parole della relazione un significato non rispondente alla realtà confondendo situazioni e problemi profondamente diversi. È necessario, perciò, ricostruire la verità per il rispetto che dobbiamo non solo a noi stessi, ma alla Camera alla quale abbiamo l'onore di appartenere.

La verità è precisamente questa: in seno alla Commissione fu sollevata la questione della rappresentanza delle minoranze, largamente discussa dagli onorevoli Calamandrei, Bellavista e Gullo; in senso contrario fu presentato e discusso un emendamento dall'onorevole Camposarcuno il quale proponeva l'accoglimento del principio maggioritario. Per impedire che la Commissione si dividesse sulla questione e l'opposizione si allontanasse, come aveva minacciato, fu deciso all'unanimità di mantenere il testo del Senato, salvo ad affrontare la questione in tutti i suoi aspetti in Assemblea.

In seguito io feci presente che il relatore non poteva sottrarsi al dovere di porre in rilievo le basi per una efficiente discussione in Assemblea richiamando l'attenzione sul modo in cui andava posto il problema della scelta dei giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento. La Commissione riconobbe la necessità prospettata e pose in rilievo che avrei potuto anche manifestare la mia opinione personale. Redatta la relazione invitai il presidente della Commissione a riunire la Commissione stessa. Poiché nella prima convocazione non intervennero molti componenti, si credette opportuno procedere ad una seconda convocazione, in seguito alla quale fu letto lo schema della relazione e fu data comunicazione di quella parte della relazione, in cui era trattato il problema in questione. Se qualcuno in quella sede non credette di svolgere alcuna opposizione imputi a se stesso se la relazione non riproduceva anche il suo pensiero. Ma nella relazione non si dice cosa contraria al pensiero della Commissione. Invero, a proposito del principio della rappresentanza delle minoranze,

si pongono in rilievo le ragioni sostenute a favore e quelle sostenute contro in seno alla Commissione. Non esiste una sola parola in più ed invito gli onorevoli colleghi a indicarmela, se io sono in errore. Se qualcuno ha pensato diversamente, ciò si deve, evidentemente, alla confusione di problemi profondamente diversi.

Per rendersi conto di questa verità è necessario rilevare che, come era detto in modo espresso ed inequivocabile, io ebbi nella relazione a manifestare un'opinione a titolo personale, che allora mi auguravo sarebbe stata condivisa dai colleghi e che oggi è, sia pure inavvertitamente, condivisa in effetti da tutti.

Io ponevo l'accento sul fatto che per la formazione della Corte non era in questione la rappresentanza delle minoranze, perché il Parlamento non doveva nominare i suoi rappresentanti in seno alla Corte costituzionale non avendo alcun rapporto organico o di rappresentanza con la Corte. In conseguenza affermavo — e ripeto oggi e ripeterò anche domani, perché non sono abituato a contraddirmi — a titolo personale: « Per la scelta del sistema di nomina l'orientamento generale è dominato da una preoccupazione, dovuta al predominio sulla scena politica delle grandi masse, le quali trovano la loro naturale espressione nelle organizzazioni dei partiti, che battono alle porte della nuova istituzione, per chiedere a gran voce di avere i loro rappresentanti in seno ad essa ».

« È certo però — io dicevo — secondo il pensiero personale del relatore, che si augura condiviso dalla maggioranza dei colleghi, che, per evitare di costituire un organo diverso da quello che la Costituzione volle, né alla maggioranza, né alla minoranza deve essere dato di avere i suoi rappresentanti in seno alla Corte costituzionale. Il collegio di questo altissimo organo costituzionale e giurisdizionale deve essere all'infuori di qualsiasi ideologia particolare. È necessario, perciò, accogliere un sistema di nomina che consenta al Parlamento, pur nel dissenso delle ideologie politiche, di far cadere la scelta su uomini che, anche rimanendo — come è inevitabile — fedeli alle loro idee personali e di partito, diano, per il loro passato, per la loro esperienza, per la loro dirittura, la garanzia dell'imparzialità nello svolgimento della funzione ad essi affidata ».

Questo fu il mio pensiero personale espresso nella relazione, ed ascrivo a mio titolo d'onore se ieri in questa Camera, al di sopra dei contrasti puramente verbali, ho visto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1954

riaffermato lo stesso principio da tutti i banchi, dall'onorevole Lucifredi all'onorevole Gullo, il quale ha concluso il suo discorso affermando: il nocciolo della questione è che, in definitiva, non tutti i giudici debbono essere nominati da un solo partito. Egli, in sostanza, ribadiva il principio già espresso dall'onorevole De Martino, il quale aveva dichiarato di riconoscere lealmente che in questo caso non si tratta di nominare dei rappresentanti in seno ad organi rappresentativi. Ed a eliminare ogni equivoco l'onorevole Calamandrei ebbe a riaffermare che bisognava escogitare un sistema il quale impedisse che entrassero nella Corte costituzionale quelli che egli chiamava gli « estremisti » dei vari partiti ai quali avrebbe potuto dare ingresso l'accoglimento del principio della rappresentanza delle minoranze. È pertanto fuori dubbio che, al di sopra dei contrasti puramente verbali, abbiamo visto, sia pure inavvertitamente, accolto all'unanimità il principio posto in rilievo nella relazione a titolo personale.

E ciò è tanto vero che l'onorevole Gullo finì con l'affermare che io sarei stato in contraddizione con me stesso perché anche nella relazione scritta avrei auspicato l'accordo di tutti i partiti; in quest'aula avrei sostenuto il principio della maggioranza. Egli, però, non ha tenuto nel debito conto che è proprio il principio maggioritario che può rendere possibile l'accordo tra i vari gruppi, mentre il principio della rappresentanza delle minoranze non farebbe che acuire il contrasto in seno al Parlamento al momento della formazione della Corte e, quello che è più grave, in seno alla Corte stessa, nella quale i componenti porterebbero fatalmente l'eco dei contrasti dei gruppi politici rappresentati.

Riconosciuta la necessità di eliminare il principio della rappresentanza delle minoranze e di accogliere, invece, il « principio maggioritario », per realizzare l'auspicata concordia la Camera può battere due strade: o stabilire una maggioranza qualificata che si deve raggiungere necessariamente per procedere alla nomina, o rimettersi alla discrezionalità politica del Parlamento, così come la Costituzione ha stabilito, in sostanza, a proposito dell'elezione del Presidente della Repubblica, per la quale, nel caso che la maggioranza qualificata non si raggiunga, è sufficiente la maggioranza semplice.

Dal punto di vista politico la norma più corretta e che meglio risponderebbe ai principi informativi del sistema parlamentare sarebbe quella che conferisse in materia un

ampio potere discrezionale. Ed il Parlamento avrebbe il diritto di rivendicare a sé questo altissimo onore, avendo già dato prova, in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, di intendere a pieno la necessità che la scelta per le più alte cariche dello Stato deve essere fatta prescindendo da ragioni di partito. Fu per la realizzazione di questo intento che il partito di maggioranza dette la dimostrazione che esso non intendeva avvalersi della sua forza per scegliere uno dei suoi uomini come Capo dello Stato ed avvertì, nella sua grande sensibilità politica, che al posto di Capo dello Stato doveva essere chiamato un uomo che potesse considerarsi, per il suo passato, per la sua esperienza, per la sua dirittura, al disopra di tutti i partiti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Fiera dell'esempio dato a suo tempo a proposito della elezione del Capo dello Stato, la maggioranza potrebbe pronunziarsi oggi per l'accoglimento di una norma che, senza imporre l'assoluta necessità di una maggioranza qualificata, lasci libero il Parlamento di trovare nella sua sensibilità politica la via di un accordo rispondente alle esigenze costituzionali.

La maggioranza si rende però conto che, per evitare diffidenze e dissensi che potrebbero turbare l'atmosfera di serenità indispensabile per la formazione della Corte costituzionale, è opportuno accogliere il principio della maggioranza qualificata. Non è possibile, peraltro, seguire l'opposizione nella richiesta di accoglimento del criterio della maggioranza dei due terzi, che è praticamente irrealizzabile. Sembra, invece, degna di accoglimento la proposta Martino dei tre quinti.

Per tutte le ragioni prospettate, è a ritenere che la Camera vorrà rigettare l'emendamento Calamandrei, perché propone un sistema che è eccessivamente complicato ed è collegato con il principio già rigettato della tutela delle minoranze. Ma il sistema non può essere accolto anche perché si concreterebbe, in definitiva, in una scelta da parte dei Presidenti delle due Assemblee, ossia importerebbe l'attribuzione con legge ai Presidenti delle due Camere del potere che la Costituzione conferisce al Parlamento in seduta comune delle due Camere. Così si verrebbe a snaturare il potere puramente formale attribuito al Presidente di una Camera, che si concreta nella direzione dell'attività dell'Assemblea, trasformandolo in un potere di natura sostanziale diretto a determinare il contenuto dell'attività dell'Assemblea; e si verrebbe altresì ad annullare, assorbendolo in quello dei Presidenti delle Camere il potere stesso dell'Assem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

blea. Il sistema sarebbe pertanto inficiabile per illegittimità costituzionale. È, invero, evidente che se la Costituzione ha attribuito il potere di nomina dei membri della Corte all'Assemblea delle due Camere non si può con legge ordinaria trasferire il potere stesso a due soggetti i quali, per la nomina in questione, sono considerati dalla Costituzione solo come componenti dell'Assemblea e, quindi, aventi diritto ad un voto di valore uguale a quello degli altri e non già prevalente al punto da determinare la scelta alla quale tutti dovrebbero ugualmente concorrere. Non è possibile, perciò, accogliere la proposta di una disposizione da inserire nella legge ordinaria e che toglierebbe alle Camere riunite un potere che esse hanno avuto dalla Costituzione.

Per tutti questi motivi la Commissione esprime parere contrario all'emendamento Calamandrei.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti Calamandrei e Martino?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, come ho avuto più volte occasione di precisare, è convinto della natura giurisdizionale della Corte costituzionale e della conseguente necessità che entro quest'organo non vi siano rappresentanze di maggioranza o di minoranza. In relazione alle esigenze chiaramente espresse dal relatore, onorevole Tesaurò, e agli auspici, direi, che dai vari settori della Camera si sono elevati, io dichiaro a nome del Governo di non poter accettare l'emendamento Calamandrei e di accettare invece il *quorum* dei tre quinti proposto dall'onorevole Gaetano Martino.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Ieri, in quest'aula, abbiamo ascoltato parole piuttosto grosse nei riguardi della democrazia cristiana, come se essa volesse sopraffare la minoranza. Queste insinuazioni non ci toccano e ci preme soltanto venire alla sostanza della questione.

Noi dobbiamo anzitutto ripetere che non intendiamo, comunque, che la Corte costituzionale abbia a diventare un organismo rappresentativo, per cui scartiamo decisamente ogni criterio che voglia legittimare al voto vuoi la maggioranza vuoi la minoranza politicamente qualificate come tali; con ciò, però, noi non ci rifiutiamo di allargare la base parlamentare dalla quale dovranno uscire eletti i giudici della Corte.

Noi non riteniamo che, dal punto di vista logico e politico, il criterio dei due terzi possa andare, per tutte quelle ragioni ieri chiarite

dal collega Lucifredi. Siamo disposti, invece, ad accettare l'emendamento Martino, giacché riteniamo che con una base parlamentare di tre quinti sia evitato il gioco politico, vuoi della maggioranza, come delle minoranze qualificate politicamente come tali e siano resi possibili quelli accordi di carattere parlamentare e politico, dai quali dovranno uscire gli uomini più tecnicamente preparati per affrontare i gravi compiti affidati alla Corte costituzionale.

Dato che sono in argomento, dichiaro anche, a nome del gruppo, che non accetteremo l'emendamento finale dell'onorevole Riccio, non già perché *in cauda* vi sia il *venenum*, ma perché noi volevamo attribuire a questo emendamento « coda » soltanto un significato puramente tecnico, come di aiuto per poter arrivare ad una conclusione nel caso in cui non potessero essere raggiunti i tre quinti nelle votazioni precedenti. Ma, per eliminare completamente qualsiasi dubbio, per dimostrare realmente la nostra volontà di servire il paese secondo criteri politici largamente democratici, nello spirito e nella lettera delle leggi che governano la nostra vita e il paese, noi voteremo l'emendamento Martino puro e semplice.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. L'onorevole relatore ha accennato alla realtà per combattere la finzione dell'eventuale votazione a maggioranza di due terzi, e ha chiaramente ripetuto e riesposto il principio che non si tratta di rappresentanza del Parlamento, e che quindi non gioca la garanzia delle minoranze.

A mio avviso, la tesi è perfettamente ortodossa. Ma, se questo è vero, bisognerebbe ammettere con coraggio che l'unico modo di votazione è la maggioranza assoluta. Perché, che cosa significa giocare su una maggioranza di due terzi, o su una maggioranza di tre quinti, se non esplicitamente dire — come ha alluso chiaramente poco fa l'onorevole Bettiol — che con la maggioranza di due terzi la base sarebbe composta dai partiti attualmente al Governo, più qualche altro partito, mentre con quella di tre quinti sarebbe composta esclusivamente dalla base attualmente al Governo? E che cosa significa questo se non dare un significato strettamente politico a questa votazione? Se noi dobbiamo prendere la strada del potere discrezionale del Parlamento, tanto vale essere coraggiosi, accettando unicamente la votazione a maggioranza assoluta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Voteremo ora sulla prima parte dell'emendamento Calamandrei:

« Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione che si svolge secondo le regole seguenti.

« La elezione ha luogo per scrutinio segreto e con maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea ».

Questa parte dell'emendamento Calamandrei assorbe la prima parte dell'emendamento Targetti.

Sulla prima parte dell'emendamento Calamandrei è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Scalfaro, Cappi, Mattei, Pertusio, Ermini, Nicotra Maria, Monticelli, Tudisco, Menotti, Coppi Alessandro, Ambrosini, Ferrarese, Sabatini, Salizzoni e Giordani.

Sullo stesso emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Gullo, Surani, Semeraro Santo, Buzzelli, Calasso, Miceli, Cremaschi Olindo, Bruno, La Rocca, Dal Pozzo, Invernizzi Gabriele, Imperiale, Boldrini, Marzi, Capacchione, Amendola Pietro, Lombardi Carlo, Laconi, Beltrame e Audisio.

Poiché quest'ultima richiesta prevale su quella dell'appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

**Presentazione di disegni di legge.**

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari ».

Chiedo l'urgenza.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia »;

« Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che, per quello concernente gli uffici giudiziari, l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

**Risultato della votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell'emendamento Calamandrei:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. . . . . | 357 |
| Maggioranza . . . . .       | 179 |
| Voti favorevoli . . . . .   | 151 |
| Voti contrari . . . . .     | 206 |

(La Camera non approva).

**Hanno preso parte alla votazione:**

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Boidi — Boldrini — Bonomi — Borioni —

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Caserta — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — De Vita — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Donatini — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Pira — Larussa — Lanza — Leone Giovanni — Leonetti — Liguori — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano —

Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montanari — Montelatici — Monterisi — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Murgia — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pacciardi — Palenzona — Parente — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Polano — Polletto — Pollastrini Elettra — Preti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sallis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tomba — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudiisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Angelini — Artale.

Bazoli — Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bonino — Bontade Margherita — Borsellino.

Casoni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Farinet — Fina — Foderaro.  
 Girolami.  
 Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De  
 Unterrichter Maria.  
 Manzini — Mastino Gesumino — Maxia  
 — Montini.  
 Orlando.  
 Paganelli — Pecoraro — Petrucci.  
 Raimondi — Reggio d'Acì — Roberti —  
 Russo Perez.  
 Saggin — Salvatore — Scotti Francesco.  
 Terranova Corrado — Tozzi Condivi.  
 Vigo.  
 Zanfagnini.

*Sono in congedo per ufficio pubblico:*

Giacchero.  
 Tosi.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Martino, ma poiché questi ha dichiarato che lo spirito del suo emendamento non consente aggiunte che riguardino gli scrutini successivi, chiedo agli onorevoli Calamandrei e Targetti se mantengano la seconda parte dei loro emendamenti, poiché, in questo caso, dovrei farla votare prima di passare alla votazione dell'emendamento Martino.

CALAMANDREI. Signor Presidente, io sarei disposto a rinunciare, se ed in quanto fosse approvato l'emendamento Martino.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. In relazione anche a questa precisazione dell'onorevole Calamandrei, vorrei pregarla, signor Presidente, siccome si ha notizia di un emendamento Rocchetti ed esiste anche un mio emendamento puramente esplicativo dell'emendamento Martino, di dare comunicazione di questi emendamenti, affinché l'Assemblea ne sia consapevole nello svolgimento della votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Rocchetti è aggiuntivo:

« Per gli scrutini successivi al secondo, è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».

Anche l'emendamento Leone è aggiuntivo:

« Nel caso di successive votazioni, che potranno essere tenute anche nello stesso giorno,

saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. Il mio emendamento muove dal fatto che può darsi che in una votazione uno dei candidati raggiunga i tre quinti ed altri no. E allora è meglio sgombrare il terreno e far dichiarare proclamato chi abbia raggiunto i tre quinti. È bene chiarirlo subito, per evitare che chi abbia raggiunto la maggioranza in primo scrutinio debba subire un'altra votazione. Si lascia inoltre libero il Presidente, nella seduta comune, di tenere successive eventuali votazioni nello stesso o in altro giorno.

Il mio emendamento è puramente esplicativo e quindi non dovrebbe dar luogo ad alcuna discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Martino, accetta gli emendamenti integrativi dell'onorevole Leone e dell'onorevole Rocchetti?

MARTINO GAETANO. Accetto l'emendamento Leone ma non quello Rocchetti.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Per ciò che riguarda l'emendamento Rocchetti non affermo niente, ma chiedo a lei, signor Presidente, se per caso (posso sbagliare anche perché forse non ne ho capito con esattezza il tenore) non avrebbe dovuto precedere l'emendamento Martino, in quanto che sia un emendamento all'emendamento non vuol dire nulla: bisogna vedere in quale posizione è di fronte al testo accettato dalla Commissione.

Il testo da cui si parte oggi è il testo accettato ieri dalla Commissione, e cioè l'emendamento Martino integrato dall'emendamento Riccio.

PRESIDENTE. Il testo base della discussione è, infatti, l'emendamento Martino, in quanto accettato dalla Commissione. Esso è così formulato:

« I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea ».

Segue l'emendamento Riccio, pure accettato dalla Commissione:

« Saranno proclamati eletti coloro che al primo scrutinio avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente. Se la predetta maggioranza non è raggiunta da uno o più nomi votati, si procederà, anche nello stesso giorno, limitatamente ad essi, ad un secondo scrutinio a maggioranza di voti ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Il testo base dell'articolo 3 è infine completato dal secondo comma del testo della Commissione:

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

Occorre inoltre tener presente che l'onorevole Martino mantiene il suo emendamento in quanto non integrato da quelle che egli ha chiamato « code » (compreso l'emendamento Riccio), le quali, a giudizio dell'onorevole Martino, snaturerebbero la norma che egli ha proposto. In altre parole, la Commissione accetta l'emendamento Martino in quanto sia integrato da quello Riccio; l'onorevole Martino insiste nel suo emendamento senza integrazioni, ad eccezione di quella testè proposta dall'onorevole Leone.

In queste condizioni, è chiaro, onorevole Targetti, che l'ordine delle votazioni dovrà essere tale da consentire alla Camera di pronunciarsi successivamente su tutte le proposte. Pertanto, a mio modo di vedere, occorrerà votare per prime le proposte integrative del testo Martino.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ritengo che l'emendamento Rocchetti potrebbe essere ritirato ove l'onorevole Martino dichiarasse che il suo *quorum* si riferisce ai votanti e non ai membri dell'Assemblea. A mio modesto avviso, per i tre quinti della Assemblea s'intendono i tre quinti dei votanti non dell'Assemblea in astratto, ma dell'Assemblea come è quando trovasi riunita.

Se l'onorevole Martino è disposto a interpretare il suo pensiero in questo senso, l'emendamento Rocchetti rimarrebbe assorbito dall'emendamento Martino. Se invece l'onorevole Martino ritiene che, quando egli propone « tre quinti dell'Assemblea », intende i tre quinti dell'Assemblea in astratto, allora si presenta l'opportunità dell'emendamento Rocchetti, il quale, essendo emendamento dell'emendamento Martino, proposto con dieci firme, è ammissibile in questa sede.

PRESIDENTE. A mio modo di vedere, onorevole Leone, per « maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea » deve intendersi « maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea », secondo anche la pratica applicazione già avvenuta dell'articolo 83 della Costituzione, il quale prescrive che « La elezione del Presidente della Repubblica ha

luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea ». Ad ogni modo, chiedo all'onorevole Gaetano Martino se concorda con la mia interpretazione.

MARTINO GAETANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora resta inteso — sia detto *ad abundantiam* — che per « tre quinti dell'Assemblea » deve intendersi « tre quinti dei componenti dell'Assemblea ».

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Vorrei un chiarimento sulla sorte dell'emendamento Riccio, il quale (non *in cauda venenum*, ma *dulcis in fundo*) è quello che mi preoccupa di più. Se è vero, come ho sentito dire, che la Commissione ha ringoiato questo emendamento (ed è un bel fare, perché è un emendamento piuttosto pungente), allora io sono disposto a ritirare il mio; altrimenti anche l'emendamento Riccio dovrebbe essere messo in votazione prima dell'emendamento Martino.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. L'onorevole Riccio, momentaneamente assente, mi ha incaricato di dire che ritira il suo emendamento.

CALAMANDREI. Allora ritiro anch'io la seconda parte del mio emendamento.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Saremmo disposti a rinunciare anche noi, come ha fatto il collega Calamandrei, al nostro emendamento, se l'onorevole Rocchetti seguisse il nostro esempio e ritirasse il suo, tanto più che per l'onorevole Rocchetti questo rappresenterebbe un sacrificio molto minore del nostro. Con la nostra rinuncia noi ci si distacca da cosa a cui abbiamo pensato da qualche tempo, mentre il suo emendamento è stato improvvisato, è arrivato all'ultimo momento; e quindi dovrebbe essere per lui meno faticoso il rinunciarvi.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetti, ella mantiene il suo emendamento?

ROCCHETTI. Io ho presentato l'emendamento perché ho visto che stava sorgendo una questione di interpretazione sul contenuto della parola « Assemblea », se cioè essa si riferisse all'assemblea in senso astratto oppure se si riferisse in senso concreto a quella che siede nel momento in cui ha luogo la votazione per la elezione. Poiché così autorevolmente, invece, è stata espressa l'opinione che ci si riferisce all'Assemblea in astratto,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

cioè al numero complessivo dei deputati e dei senatori, io credo di dover mantenere il mio emendamento.

Valutandolo nel merito, io ritengo che effettivamente vi sia una ragione sostanziale per mantenere questo emendamento, perché se è vero che vi può essere un *quorum* riferito ad una maggioranza in astratto, tanto più questo *quorum* e questa maggioranza hanno un significato in quanto si riferiscono a quella in concreto, perché può accadere che il *quorum* in astratto sia così astratto e così lontano dalla realtà da non presentare alcuna possibilità di concreta realizzazione. Quindi il mio emendamento, anche se all'onorevole Targetti sembra un'improvvisazione dell'ultima ora, effettivamente ha un significato abbastanza serio, dal punto di vista politico e dal punto di vista pratico.

Mi permetto soltanto di ricordare ai colleghi che codesta questione del *quorum* fu posta in occasione del *referendum*. In quell'occasione si ritenne — e per me giustamente — che il *quorum* dovesse essere rapportato alla maggioranza dei votanti. In quel caso si è avuta la maggioranza anche in rapporto alla maggioranza degli elettori, ma il calcolo fu fatto rispetto alla maggioranza dei votanti, e mi pare che questo sia un esempio abbastanza importante per confermare la nostra opinione, che cioè se un *quorum* si vuole stabilire, esso dev'essere rapportato alla realtà della composizione dell'assemblea nel momento in cui l'assemblea esprime concretamente il suo voto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Targetti, dopo i chiarimenti dell'onorevole Rocchetti, ella mantiene la seconda parte del suo emendamento?

**TARGETTI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi ci decidiamo nonostante ciò a ritirare anche la seconda parte del nostro emendamento, ma il ritiro di questo nostro emendamento, evidentemente, ha bisogno di qualche parola di spiegazione, affinché non ci siano equivoci che, del resto, non dovrebbero sorgere, neppure in mancanza di chiarimenti.

Noi non siamo rimasti — ce lo permettano i nostri colleghi contraddittori — in nessun modo scossi nel nostro convincimento dai loro argomenti. Noi siamo convinti oggi, come lo eravamo quando abbiamo presentato la nostra eccezione pregiudiziale, che le modalità della elezione dei cinque giudici rappresentanti i due rami del Parlamento non fosse materia di competenza nostra, cioè non fosse suscettibile di formare oggetto di una disposizione di legge ordinaria.

Questa nostra pregiudiziale non ebbe fortuna. Allora noi, come è una necessità nelle discussioni parlamentari, ripiegammo sulla norma approvata dal Senato. E ci fu facile, agevole, e non spiacevole farlo perché, se si andava contro la nostra tesi giuridica, la nostra tesi costituzionale, cioè che in questa legge non si dovesse far cenno delle modalità di elezione dei 5 membri del Parlamento, la disposizione approvata dal Senato rispondeva nel merito, pienamente, al nostro convincimento, in quanto stabiliva che la elezione si dovesse svolgere applicando il regolamento della Camera.

Pur mantenendo, anche allora, la nostra eccezione pregiudiziale della improponibilità di questo argomento in questa sede, noi sostenemmo che si dovesse almeno rispettare la formula adottata dal Senato che — ripeto — si richiamava e si richiama all'applicazione del regolamento della Camera.

Eravamo così convinti della bontà di questa posizione che ci ha procurato una grande e dolorosa sorpresa trovarci di fronte, più che all'emendamento Martino, a quello dell'onorevole Riccio. L'emendamento Martino è ispirato ad un onesto proposito, ad un'ottimistica previsione e mira ad una meta verso la quale tutti si deve mirare, ed alla quale noi mirammo anche in sede di nomina del Presidente della Repubblica; la meta cioè che si raggiunga l'unanimità dei consensi ogni qualvolta si sia chiamati ad eleggere un cittadino ad un ufficio per il quale egli deve elevarsi al disopra dei contrasti e delle lotte dei partiti e deve godere della più ampia fiducia, della fiducia più incondizionata. Un accordo, in questi casi, quanto più è generale, tanto più rafforza il significato della votazione e tanto più aumenta l'autorità di chi da questa votazione viene prescelto.

Ma noi rimanemmo spiacevolmente sorpresi, e ne restammo preoccupati, di fronte all'emendamento Riccio, che andava contro ogni principio democratico sul quale il nostro regime deve riposare; portava un'innovazione recante offesa all'istituto stesso. Io non voglio mettere in rilievo né, in questo momento nel quale si cerca raggiungere un accordo, commentare il fatto singolare che, per bocca del suo presidente, onorevole Leone, la Commissione, ieri sera, alla fine del nostro dibattito, aveva acceduto esplicitamente ad unire al saggio emendamento — sia pure discutibile — dell'onorevole Martino, la coda Riccio. Intendo dire la coda del suo emendamento. (*Si ride*). Quella aggiunta avrebbe

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

addirittura adulterato il contenuto, sconfessato lo scopo che l'emendamento Martino si prefiggeva. Ed a me personalmente ha fatto piacere, per la cordiale amicizia, fatta anche di molta stima professionale, che mi lega al collega onorevole Bettiol, sentire oggi dalla sua bocca che egli, a nome anche del suo gruppo, rinunciava a quell'emendamento; perché mi aveva fatto stupore che una mente così fortemente giuridica (quando si dice giuridica, si intende mente ragionatrice) fosse caduta in una aperta contraddizione. Infatti, prima il collega Bettiol aveva dichiarato di sentirsi come irritato, quasi offeso da ogni parola che potesse attribuire qualche cosa di politico a quest'organo, che, secondo lui, è prettamente giurisdizionale, e poi aveva dichiarato di accedere all'emendamento Riccio, il quale affidava alla volontà di un partito di maggioranza la scelta totalitaria di tutti i componenti della Corte costituzionale!

Onorevole Bettiol, io non le chiedo di riconoscere che ho ragione di dire così. Non si deve chiedere troppo! Anzi l'autorizzo anche ad interrompermi per dimostrare che ella dissente. Ma quando si afferma che un organo nulla deve avere di politico e, al tempo stesso, si assicura la possibilità ai partiti, anzi ad un partito, di eleggere, a suo piacimento, tutti coloro che in quest'organo, rappresenteranno il Parlamento, senza ammettere che neppure uno ne sia nominato da altri, si dimostra di volere proprio il contrario di quello che si afferma.

Siamo, dunque, lieti, anche per riguardo, ripeto, alla sua mentalità giuridica, che lo stesso onorevole Bettiol abbia rinunciato a questo emendamento, contro il quale vi era stata un'insurrezione, vi prego, onorevoli colleghi, di crederlo, anche da parte di uomini che nulla hanno a che vedere con noi, con l'estrema sinistra. Obiettare che quello che noi si chiedeva, e che, senza dubbio, anche l'Assemblea costituente aveva voluto, non aveva precedenti in altri paesi, non vale, giacché nessun'altra costituzione prevede un istituto analogo al nostro. Non vale dire che neppure con la norma approvata dal Senato tutte le minoranze potrebbero essere rispettate, giacché nessuno mira a questo ma unicamente ad impedire che la scelta di questi giudici divenga monopolio di un partito.

Mentre rinunziamo al nostro emendamento vogliamo risulti ben chiaro che la nostra proposta nulla aveva di fazioso. A riprova di questa nostra affermazione sta un fatto di un significato eloquente. Che deve essere eloquen-

te, decisivo, anche per voi, colleghi della maggioranza. Il precedente di un caso, non dico analogo, ma identico a questo, nel quale l'Assemblea costituente adottò il regolamento della Camera, senza che una voce sola — e tanti di voi facevano parte della Costituente — si fosse levata, neppure per accennare a dubbi su tale adozione. Mi riferisco alla nomina dei tre rappresentanti del Parlamento nell'Alta Corte prevista dallo statuto della Regione siciliana. Si trattava, onorevoli colleghi — lo dico specialmente a coloro che non ci furono colleghi nell'Assemblea Costituente — di nominare tre giudici dell'Alta Corte siciliana; caso, ripeto, non analogo, ma identico a questo. Ebbene, il Presidente disse: « Secondo l'articolo 13 — allora era 13 — del regolamento della Camera, dovendosi procedere alla nomina di tre membri effettivi dell'Alta Corte ogni deputato deve scrivere soltanto due nomi nella scheda di votazione. In tale modo resta garantita la rappresentanza della minoranza. E questo non fummo noi, preconcepi oppositori, come molti di voi si compiacciono considerarci, a dirlo; e questo fu fatto, senza, ripeto, che da nessuna parte si levasse una qualsiasi opposizione.

Ma, onorevole Petrilli, anche lei, che in tutta codesta questione non ha una diretta responsabilità perchè ella siede su quel banco a rappresentare il Governo in quanto l'hanno disertato il Presidente del Consiglio, il ministro guardasigilli ed anche il sottosegretario per la giustizia, quasi che si fossero dimenticati che si discute della Corte delle garanzie costituzionali, anche lei, onorevole Petrilli, ci ha detto: badate, siamo in un campo in cui la politica non c'entra; si tratta di eleggere i componenti di un tribunale. Perché parlare di minoranza? E ha mostrato della sorpresa per la nostra tesi, che ha considerato addirittura insostenibile.

Ma, onorevole Petrilli, anche lei faceva parte dell'Assemblea Costituente (ne era un componente molto autorevole) come del resto ne facevano parte altri egregi colleghi democratici cristiani che qui hanno fatto la voce grossa. Ebbene, voi in quel momento avete votato per due nomi, e si trattava di eleggere tre componenti dell'Alta Corte siciliana. Quindi, votando in tal modo, sapevate che si riconosceva il diritto della minoranza di essere rappresentata. Allora non fu sollevata alcuna obiezione, allora tutto quel coacervo di argomentazioni che avete portato contro la nostra tesi, quella miniera di argomentazioni — dicevo — non l'avevate ancora scoperta. Tutte queste argomentazioni le

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

avete trovate soltanto ora. Se noi siamo insorti contro queste vostre inaudite pretese non è stato per interesse di parte ma per la difesa di quei principi che stanno a base della nostra Costituzione come di ogni costituzione democratica.

È un destino veramente strano che proprio da questi banchi si debba ad ogni piè sospinto levare una voce in difesa della Carta costituzionale, che da altre parti, quando rispettarla a loro non conviene, è calpestata ed offesa. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Per queste ragioni e con tale stato d'animo, dichiariamo di ritirare il nostro emendamento, cioè per raggiungere uno scopo che stava al vertice dei nostri pensieri, come lo è stato in casi analoghi, come lo sarà in tutti i casi che con questo possono avere una somiglianza. Ci muove, cioè, il desiderio che vi sia una manifestazione di unanimità, se non altro, almeno nel metodo che si deve seguire per eleggere questi cittadini chiamati ad esercitare un'attività di tanta importanza, di tanta difficoltà e di così grande prestigio per chi la ricopre e di tanta utilità — se questa funzione è bene esercitata — per l'avvenire del nostro paese.

Ritirato il nostro emendamento, vorremmo chiedere all'onorevole Rocchetti, anche allo scopo di evitare nuove discussioni, di ritirare anche il suo emendamento del quale in fondo non vedo altro risultato, se di un risultato potesse parlarsi, che quello — tutt'altro che desiderabile — di procedere alla elezione di cariche così importanti con il concorso di un numero di partecipanti non abbastanza imponente e significativo quale si otterrebbe invece se si approvasse l'emendamento Martino, che si riferisce, nel determinare il *quorum*, ai componenti le due Camere e non ai partecipanti al voto.

Ritirato il nostro, dopo che è stato ritirato l'emendamento Riccio, avremo la soddisfazione (l'avrete anche voi, onorevoli colleghi) di avere ottenuto l'unanimità dei consensi sulle modalità relative a questa importantissima nomina. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Questa discussione si è svolta finora in un clima di forte, appassionata ma serena tensione ideale; mi auguro che si concluda nello stesso clima. Io (e l'onorevole Martino, che lo sa, ve ne può dare atto) ho accettato il suo emendamento non tanto per disciplina di gruppo quanto per intimo con-

vincimento. Ero infatti convinto della bontà delle ragioni che l'avevano ispirato; ragioni che si accentravano nel desiderio di creare una larga base elettorale per la nomina di questi cinque membri dell'alto consesso, e nel desiderio di una intesa, di una collaborazione fra il maggior numero di deputati. Per questo convincimento, ripeto, accetto l'emendamento Martino. Per quanto riguarda l'emendamento Rocchetti, poiché l'onorevole Targetti ha ricordato dei precedenti, mi permetto di osservare che se ci richiamiamo ai precedenti, non dico che se ne possano trovare per tutti i gusti ma certamente ogni caso ha il suo precedente. Noi, in questa Camera, abbiamo un precedente contrario a quello da lui citato, quando si è trattato di eleggere i membri dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Nell'emendamento Rocchetti, onorevoli colleghi, non c'è nessun pensiero recondito; si tratta di una semplice questione tecnica, e a me sembrerebbe che per coerenza, se ci riflette, l'onorevole Martino dovrebbe accettarlo.

Farò due telegrafici rilievi. L'emendamento Rocchetti non incrina in nulla il conseguimento di quello scopo di collaborazione e di accordi a cui mirava l'onorevole Martino, perché è chiaro che queste intese amichevoli possono avvenire sia fra i tre quinti dell'Assemblea, cioè i tre quinti dei componenti della Camera e del Senato, sia fra un numero più ristretto, cioè i tre quinti dei presenti alla seduta. Il secondo rilievo è di carattere tecnico. Ricordo che quando l'onorevole Martino svolse il suo emendamento si pose l'obiezione: se dopo una prima votazione, dopo una seconda, dopo una terza, non riusciremo a raggiungere la maggioranza dei tre quinti, che cosa accadrà? Egli ha detto addirittura che il Parlamento verrebbe sciolto. Ora, io osservo che la Costituzione — per evitare tale pericolo — nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica ha previsto che mentre per le due prime votazioni si esige il *quorum* di due terzi, alla terza volta basta la maggioranza assoluta. Oggi, per amore di concordia, abbiamo preteso assai meno, sempre allo scopo di facilitare il risultato positivo della votazione. Infatti, l'esigere il *quorum* dei tre quinti dei presenti nel momento in cui si procede alla nomina, e non dei tre quinti di tutti i componenti della Camera e del Senato, facilita l'elezione, perché sarà molto più agevole raggiungere la maggioranza dei tre quinti fra i presenti all'Assemblea, che non raggiungerla fra tutti i componenti l'Assemblea.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Quindi, nessun pensiero recondito, ma semplicemente il desiderio, che dovrebbe essere condiviso da tutti, che l'elezione di questi cinque membri della Corte costituzionale non si prolunghi all'infinito e che la Corte costituzionale possa costituirsi nel tempo più breve possibile.

Questa e nessun'altra la ragione dell'emendamento Rocchetti, al quale io e, credo, tutto il mio gruppo daremo voto favorevole.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Io dichiaro, a titolo personale, che voterò a favore dell'emendamento Rocchetti. E mi pare che debba farlo perché ieri sera mi ha colpito la conclusione calorosa e veemente dell'onorevole Martino, il quale, ad un certo punto, nel dichiarare di insistere sul suo emendamento e di non accettare alcuna integrazione, diceva che gli sembrava essere veramente non degno del Parlamento italiano il dover ricorrere a dei succedanei. Che oggi il partito di maggioranza abbia creduto, più per motivi di opportunità politica che per ragioni obiettive, di far ritirare l'emendamento Riccio, è cosa già risaputa dall'Assemblea; ma che sia indispensabile, di fronte al *quorum* così elevato proposto dall'onorevole Martino, fissare un ragionevole succedaneo, mi pare che sia veramente necessario e che il non farlo ricadrebbe a poca serietà della Assemblea. Infatti, quando voi stabilite nella legge i tre quinti ad ogni costo, e questo si può risolvere nell'assoluta impossibilità della votazione (faccio un esempio: immaginate che l'Assemblea in concreto si costituisca soltanto con i tre quinti precisi del numero totale dei suoi membri: significherebbe in tal caso richiedere ad ogni costo l'unanimità; il che basterebbe a dimostrare quanto questo criterio, pur avendo una rispettabile ispirazione, sia pericoloso, arrivando in taluni casi ad impedire perfino l'attuazione della legge), il non fissare un succedaneo mi sembra che non sarebbe degno di questa Assemblea.

Ora, quando trovate che il partito di maggioranza, la Commissione e il Governo accettano come succedaneo al terzo scrutinio non il succedaneo fissato dalla Costituzione per il più alto atto di responsabilità del Parlamento, cioè l'elezione del Capo dello Stato, per la quale al terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta dei votanti, ma si accetta invece anche per il terzo scrutinio la necessità di un *quorum* di tre quinti dei votanti, mi pare che significhi aver dato atto del mas-

simo di buona disposizione affinché si concluda questa discussione, come veniva espresso dall'onorevole Targetti e ribadito dall'onorevole Cappi, nella maggiore serenità, il che conferisce veramente nobiltà a questa discussione.

Perciò, con piena consapevolezza, io dichiaro di votare a favore dell'emendamento Rocchetti, se mancasse il quale uscirebbe da questa aula una norma certamente incompleta. (*Applausi al centro e a destra*).

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera, dopo una discussione assai tormentata, ha offerto in questo momento un esempio di concordia che veramente la onora.

La concordia in questa materia supera qualunque esigenza tecnica. La stessa Costituzione, in fondo, è in gran parte il frutto di rinunce di uomini e di partiti, di accordi e talora anche di quelli che volgarmente si chiamano compromessi.

Ora noi siamo lieti di aver contribuito, oggi, a una nuova concordia. (*Commenti alla estrema sinistra*).

Non è per spezzare l'accordo, ma per una profonda necessità, che la Commissione accetta l'emendamento Rocchetti ed è costretta ad insistervi.

Dobbiamo pur creare una disposizione di legge praticamente attuabile. (*Interruzione del deputato Gullo — Prolungati commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rispettino la libertà di parola del relatore. Prosegua, onorevole Tesauro.

TESAURO, *Relatore*. Intendo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una norma della Costituzione che è fondamentale, cioè quella contenuta nell'articolo 64, che stabilisce che la validità delle riunioni sia delle Camere sia del Parlamento in seduta comune si ha solamente quando vi è la maggioranza dei componenti, mentre invece, quando si tratta di deliberare, occorre riferire la maggioranza solamente ai presenti.

Ora, se questo è il dettato della Costituzione, è evidente che noi non possiamo con legge ordinaria stabilire una norma che riferisca la maggioranza non a coloro i quali sono presenti al momento della riunione dell'assemblea, ma invece a coloro che ne fanno parte come componenti.

E allora, se ci troviamo di fronte a un dettato della Costituzione il quale impone di riferire la maggioranza ai presenti; poiché

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

siamo in sede di legge ordinaria, è evidente che non abbiamo altra possibilità se non di accettare l'emendamento Rocchetti. Dirò, poi, dal punto di vista sostanziale, che noi, irridendoci nella richiesta dei tre quinti dei componenti, avremmo con tutta probabilità al secondo o al terzo scrutinio l'assurdo che si dovrebbe esigere l'unanimità dei presenti, il che sarebbe assai difficile a realizzarsi e impedirebbe il funzionamento di quell'assemblea che si vorrebbe far funzionare.

Diceva ieri l'onorevole Martino che si potrà in tal caso arrivare anche allo scioglimento delle Camere, ma lo scioglimento delle Camere è previsto per mere ragioni politiche, per quelle ragioni politiche cioè, che lo stesso onorevole Martino ritiene esulino affatto dalla questione di cui stiamo discutendo. Ora si tratta di approvare una norma praticamente attuabile; ed è d'uopo riconoscere che, a questo scopo, felicemente conduce, appunto, l'emendamento Rocchetti.

**PRESIDENTE.** Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Rocchetti?

**PETRILLI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo lo accetta, per le ragioni esposte dal proponente e dall'onorevole relatore, cui si potrebbe aggiungere una ragione di opportunità, che cioè questa norma potrà spronare i componenti dell'Assemblea a superare impedimenti e difficoltà per essere presenti alla riunione.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento Rocchetti è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Longoni, Gabrieli, Notarianni, Bavaro, Castelli Avolio, Chatrian, Geuna, Zaccagnini, Ambrico, Medi, Lombardini, Ferraris, Bettiol Giuseppe, Valandro Gliola, Garlato, Picentini e Quintieri.

Sullo stesso emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto degli onorevoli Gullo, Sansone, Lombardi Carlo, Malagugini, Natali Ada, Semeraro Santo, La Marca, Coppi Ilia, Barontini, Baglioni, Bruno, Marzi, Di Vittorio, Bianco, Berti Giuseppe fu Angelo, Torretta, Calasso, Buzzelli, Clocchiatti e Cavallari.

Poiché quest'ultima domanda prevale su quella di appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Rocchetti:

« Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa a votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. . . . . | 401 |
| Maggioranza . . . . .       | 202 |
| Voti favorevoli . . . . .   | 235 |
| Voti contrari . . . . .     | 166 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Assenato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Borioni — Bosco Luca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De Caro Raffaele — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Die-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

cidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Di Vittorio — Donatini — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanfani — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Floreanini Della Porta Gissella — Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Genai Toniotti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Pira — La Rocca — Larussa — Latanza — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazza Crescenzo — Mazzali — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montanari — Montelatici — Monterisi — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Murdaca — Murgia — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Pia-

senti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti Pucetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rosselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Saragat — Scalfaro — Scarpini — Scarpa — Schiratti — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Tesauero — Titomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Angelini — Artale.

Bazoli — Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bonino — Bontade Margherita — Borsellino.

Casoni.

Farinet — Fina — Foderaro.

Girolami.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Manzini — Mastino Gesumino — Maxia — Montini.

Orlando.

Paganelli — Pecoraro — Pertucci.

Raimondi — Reggio d'Acì — Roberti — Russo Perez.

Saggin — Salvatore — Scotti Francesco. Terranova Corrado — Tozzi Condivi.

Vigo.

Zanfagnini.

*Sono in congedo per ufficio pubblico:*

Giacchero.

Tosi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

## Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento Martino, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3:

« I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Leone, nella sua definitiva formulazione, accolta dalla Commissione e dal Governo:

« Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo della Commissione:

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, salvo coordinamento:

« I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

« Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

« Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. CECCHERINI, Segretario, legge:

« I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« La Corte elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa.

« Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

« Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti già svolti:

« Al primo comma, alle parole: elegge a maggioranza assoluta, sostituire: elegge a maggioranza ».

COLITTO

« Al primo comma, alle parole: alla votazione di ballottaggio tra i candidati, sostituire le parole: a votazione di ballottaggio fra i due candidati ».

COSTA

« Sostituire l'ultimo comma col seguente:

La Corte designa altresì un giudice destinato a sostituire il Presidente per il tempo necessario in caso di impedimento ».

CASALINUOVO

« Al secondo comma, dopo le parole: della nomina è data immediata comunicazione, aggiungere le parole: dallo stesso Presidente eletto ».

COSTA

L'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« È eletto altresì un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento ».

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

RICCIO. Non insisto su questo emendamento.

DE CARO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO RAFFAELE. Faccio mio l'emendamento Casalnuovo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

TESAURO, *Relatore*. Sull'emendamento Colitto la Commissione esprime parere favorevole. Non accetta, invece, il primo emendamento Costa, non già perché contraria al contenuto, ma perché nell'uso comune e nell'uso delle leggi elettorali ballottaggio significa una nuova elezione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: ritiene, perciò, inutile la chiarificazione. Accetta il secondo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Costa: « dallo stesso presidente eletto ».

La Commissione è contraria poi all'emendamento Casalnuovo perché importerebbe la creazione di un nuovo organo, che non è previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste sul primo dei suoi emendamenti?

COSTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Porrò allora in votazione il primo comma dell'articolo 5 con la modificazione proposta dall'onorevole Colitto, accettata dalla Commissione:

« La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa ».

TESAURO, *Relatore*. È inutile mantenere l'ultima parola: « relativa »; basta dire: « la maggioranza ».

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Mi pare che l'emendamento Colitto che la Commissione ha accettato tenda a sostituire alla maggioranza assoluta la maggioranza relativa. Se così è, credo sia inutile tutta questa frase, la quale andrebbe eliminata.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Qui stiamo cadendo in un equivoco circa l'interpretazione dell'emendamento Colitto. Quando illustrò il suo emendamento, l'onorevole Colitto disse che esso era puramente formale, perché la soppressione della parola « assoluta » doveva avvenire soltanto nel primo rigo dell'articolo. Egli disse che era perfettamente inutile dire due volte « maggioranza assoluta »; che, di conseguenza, sopprimendo la parola « assoluta » nel primo rigo dell'articolo, le cose sarebbero rimaste identiche, perché la maggioranza assoluta veniva richiesta dal seguito dell'articolo. Pertanto l'osservazione dell'onorevole Martino non ha ragione di essere. L'articolo deve stare tutto in piedi. E solo la parola « assoluta » nel primo rigo che deve essere soppressa. L'emendamento, ripeto, è puramente formale; esso non innova il procedimento della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, vuole esprimere il suo pensiero?

COLITTO. Poiché mi si domanda una interpretazione autentica del mio emendamento, dichiaro che quello che ha detto l'onorevole Lucifredi è perfettamente esatto. Il mio emendamento ha carattere puramente formale; non tocca affatto la sostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento Colitto e con la modificazione formale proposta dal relatore, ricordando che « maggioranza assoluta » significa maggioranza dei componenti la Corte, non dei presenti alla votazione:

« La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Costa accettato dalla Commissione:

« Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione:

« Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile ».

(È approvato).

All'ultimo comma l'onorevole Casalnuovo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, fatto proprio dall'onorevole De Caro:

« La Corte designa altresì un giudice destinato a sostituire il Presidente per il tempo necessario in caso di impedimento ».

Commissione e Governo hanno espresso parere contrario all'emendamento. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione:

« Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento ».

(È approvato).

L'onorevole Gaetano Martino ha presentato il seguente articolo 5-bis:

« Presso la Corte costituzionale è istituito un ufficio del pubblico ministero per i giudizi previsti dall'articolo 134 della Costituzione nel primo e nel secondo capoverso.

« Il Procuratore della Repubblica presso la Corte ed il suo sostituto sono eletti dal Parlamento con le modalità previste dall'articolo 3 ».

Onorevole Martino, insiste ?

MARTINO GAETANO. Dichiaro di trasferirlo alla proposta di legge costituzionale Leone come articolo aggiuntivo.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ritengo che per l'ulteriore esame di questo disegno di legge nonché della mia proposta di legge costituzionale ci si potrebbe avvalere della procedura di cui all'articolo 85 del regolamento, demandando la formulazione degli articoli alla Commissione.

La Camera, con l'approvazione dell'articolo 3, ha risolto il problema centrale (problema di importanza politica). Le norme che restano da approvare sono essenzialmente tecniche, funzionali.

Io penso dunque che noi potremmo, per l'ulteriore elaborazione di questo disegno di legge e della proposta di carattere costituzionale, avvalerci della procedura dell'articolo 85 del regolamento.

Senonché noi ci troveremo certamente alla presenza di un complesso di problemi: un primo ordine di problemi è quello che viene, in questo momento, posto dal collega Martino, cioè vi saranno delle norme, di cui avremo successiva cognizione, sulla cui collocazione nel progetto di legge costituzionale potrà sorgere discussione, e la norma di maggiore importanza, sotto questo aspetto, è certamente quella che propone l'onorevole Martino con l'articolo 5-bis perché questa norma, a mio avviso, se dovesse essere accolta, dovrebbe avere carattere costituzionale in quanto mirerebbe a creare un organo costituzionale che la Costituzione non solo non prevede, ma pare anzi che non abbia voluto. Altri problemi di notevole portata sono connessi all'articolo 6, sull'avvicendamento dei giudici e sulla loro permanenza in carica per dodici anni. Su questo punto infatti la Costituzione, con le norme contenute nel quarto comma dell'articolo 135 e nel terzo comma della VII disposizione transitoria, pone il legislatore, per l'attuazione, di fronte a una specie di rompicapo. Io penso che, ad ogni buon fine, non sia inopportuno il collocamento dell'articolo 6 nella legge costituzionale.

Vi sono poi gli articoli 24-bis degli onorevoli Riccio e Caserta, che pongono un problema di particolare delicatezza. La Costituzione e la legge costituzionale sulla Corte stabiliscono che il giudice ordinario innanzi al quale viene sollevata una eccezione di incostituzionalità, può dichiarare, con sua ordinanza, manifestamente infondata tale eccezione di incostituzionalità. Questa norma fu voluta dalla Costituente allo scopo di impedire il frequente facile abuso dell'eccezione di incostituzionalità che paralizzerebbe tutti i processi ordinari. Ora si è posto il problema, da parte dei colleghi Riccio e Caserta, della impugnabilità, che mi pare non possa essere negata, della ordinanza del giudice ordinario che dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità e di chi debba essere il giudice di secondo grado. I due emendamenti Riccio e Caserta si pongono su due piani completamente opposti, perché, secondo l'emendamento Riccio, l'impugnazione dovrebbe essere portata a cognizione della Corte costituzionale, mentre, secondo l'emendamento Caserta, tale impugnazione dovrebbe essere portata a co-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

gnizione della Corte di cassazione. Se nulla si dicesse, il problema dovrebbe essere risolto secondo le norme che disciplinano ciascuna giurisdizione. Per quanto attiene al campo civile ordinario, si seguirebbe la strada normale, quindi prima appello e poi Corte di cassazione. Anche questo problema è forse di portata costituzionale ed è bene porre gli articoli 24-bis proposti dai colleghi Riccio e Caserta fra le norme di dubbia collocazione.

E allora: ricapitolando, noi abbiamo un gruppo di norme aventi certamente carattere costituzionale: così l'articolo aggiuntivo 5-bis Martino, qualora esso venga accolto. Abbiamo poi un altro gruppo di norme la cui collocazione è materia di discussione: così l'articolo 6 e gli emendamenti ad esso correlativi; così l'articolo 24-bis nel testo Riccio e Caserta. Abbiamo infine un terzo gruppo di norme da collocare sicuramente in sede ordinaria.

Ho voluto solo indicare, onorevole Presidente — ed è bene ciò resti chiaro — degli esempi; ho cioè fatto solo una indicazione esemplificativa, non tassativa.

Io sono del parere — e ritengo la Camera possa dividerlo — che la ulteriore formulazione del disegno e della proposta di legge debba essere deferita, a norma dell'articolo 85 del regolamento, alla Commissione; perché mai come in questo caso, trattandosi della definitiva architettura di norme di carattere strettamente tecnico (molte di queste norme sono anche di carattere procedurale), mi pare che la elaborazione in Commissione, in un ambiente cioè più ristretto, potrebbe portare a una maggiore intesa tra i vari partecipanti, sì da giungere ad una più perfetta formulazione e soprattutto ad una più sollecita definizione. E, appunto in considerazione della prevalenza del carattere tecnico delle norme non ancora approvate dall'Assemblea, sarebbe bene, a mio modo di vedere, che alla Commissione fosse dato mandato anche di prescegliere la sede da assegnare alle norme che la Commissione stessa approverà. È stato infatti stabilito che, per ogni articolo, qualora sia sollevato il problema della collocazione nel disegno di legge governativo o nella proposta di legge costituzionale, tale problema sia esaminato, articolo per articolo, congiuntamente al merito. Ecco perché il mandato alla Commissione dovrebbe comprendere anche la facoltà di decidere sulla collocazione. Ove si volesse invece esaminare ora la proposta contenuta nell'articolo 5-bis Martino, si dovrebbe prescindere, sul momento, dalla collocazione, lasciando questa alla competenza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Temo, onorevole Leone che non sia possibile, in base al regolamento, conferire alla Commissione il potere di deliberare sul carattere costituzionale di una norma. Tutt'al più, la Camera potrebbe autorizzare a ciò la Commissione soltanto quando non vi fosse dissenso.

**LEONE, Presidente della Commissione.** Aderisco a questa sua tesi, onorevole Presidente. Dovrebbe allora rimanere fermo che la Commissione è autorizzata a formulare gli articoli dei due progetti di legge e a decidere sulla collocazione quando non vi sia opposizione; se vi è opposizione, il problema della collocazione è portato all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** L'autorizzazione alla formulazione degli articoli dovrebbe comunque essere limitata al disegno di legge ordinaria.

**LEONE, Presidente della Commissione.** Io ritengo che la procedura prevista dall'articolo 85 del regolamento non possa essere del tutto esclusa per la proposta di legge costituzionale (per lo meno come delega alla Commissione di prospettare una definitiva formulazione degli articoli, ancorché non vincolante). Ove l'Assemblea non concordasse su questa proposta — che semplificherebbe molto la procedura — sarebbe necessario deferire ora la formulazione degli articoli del disegno di legge ministeriale alla Commissione, sospendere l'esame della proposta di legge costituzionale e riprenderlo dopo l'avvenuta formulazione degli articoli del disegno di legge ordinaria.

**PRESIDENTE.** Credo che solo questa ultima sua proposta, onorevole Leone, possa essere presa in considerazione dalla Camera. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione include fra le materie attribuite alla « procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera » i progetti di legge costituzionale. Trattasi, insomma, di una competenza esclusiva dell'Assemblea, che non può essere delegata alle Commissioni. Anche la procedura cautelativa e particolarmente solenne stabilita dall'articolo 138 della Costituzione per la approvazione delle leggi costituzionali esclude le procedure abbreviate previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione stessa e disciplinate dagli articoli 40 e 85 del nostro regolamento: articoli che la Giunta del regolamento propose e la Camera approvò tenendo ben presente il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

**COSTA.** L'articolo 72 della Costituzione espressamente stabilisce che non si possono

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

demandare alle Commissioni in sede legislativa le leggi costituzionali.

**PRESIDENTE.** L'articolo 40 del regolamento riproduce infatti l'articolo 72 della Costituzione.

**MARTINO GAETANO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTINO GAETANO.** Onorevole Presidente, io non ho da aggiungere altro alle considerazioni di ordine costituzionale or ora fatte da lei e dall'onorevole Costa. Desidero però far presente che nel disegno di legge ordinaria esistono numerosi articoli per i quali, da me e da altri colleghi, è stato prospettato il dubbio che si tratti di materia costituzionale o che comunque sia opportuno includere nella proposta di legge costituzionale. Cito a memoria alcuni di questi articoli: 8, 9, 14, 24, 33, 35, 36, 42. Può darsi che io mi sbaglia e che la Commissione o la Camera ritengano che invece si tratti di articoli i quali possano restare nel disegno di legge ordinaria. Ma chi dovrà decidere questo? Dovrà essere la Commissione o dovrà essere l'Assemblea?

Io credevo di aver risolto il problema, di non facile soluzione, con quel mio emendamento (che poi ho ritirato) tendente a trasformare tutto il disegno di legge in disegno di legge costituzionale. Ora occorre prospettarsi altra soluzione.

A proposito degli articoli che ho ricordato, debbo dire che l'articolo 137 della Costituzione esplicitamente stabilisce che tutte quelle norme le quali siano garanzia di indipendenza dei giudici, ovvero rappresentino forme, condizioni e termini di proponibilità dei ricorsi di legittimità costituzionale, devono trovare posto in una legge costituzionale. Orbene, l'articolo 8 si riferisce al divieto di esercizio della professione da parte dei giudici, ed evidentemente trattasi di garanzia di indipendenza dei giudici; l'articolo 9 si riferisce all'obbligo di abbandonare un partito politico se vi si è iscritti, o di non appartenere ad alcun partito politico, ed evidentemente si tratta di garanzia di indipendenza dei giudici; l'articolo 14 è relativo al trattamento economico, che è un'altra garanzia di indipendenza dei giudici; gli articoli 24, 33, 35 e 36 sono relativi a condizioni, forme e termini di proponibilità dei ricorsi di legittimità costituzionale; l'articolo 42 stabilisce che la Corte costituzionale sospende i ministri dalle loro funzioni nei casi in cui sia in corso un procedimento per alto tradimento, ecc.; e

questa è tipicamente funzione che la Costituzione demanda al Parlamento.

Tutto ciò, a parer mio, giustifica l'ipotesi che la mia tesi venga riconosciuta esatta. Ed allora sorge — ripeto — il problema: chi dovrà decidere su questo punto? Dovrà essere la Commissione? O non dovrà essere invece l'Assemblea plenaria, dato che all'articolo 72 la Costituzione dice che l'esame e l'approvazione delle norme costituzionali devono essere affidati alla normale procedura della Camera e del Senato?

Io penso, concludendo, che è assai difficile poter demandare questo disegno di legge ordinaria, per l'articolo 85 del regolamento, all'esame della Commissione. Io credo che ormai la Camera non abbia altro da fare che esaminare essa stessa tutti gli articoli del disegno di legge ordinaria, nonché quelli della proposta di legge Leone.

**FERRANDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRANDI.** Concordo con le osservazioni dell'onorevole Martino circa l'impossibilità che il giudizio se una norma sia da votarsi in sede costituzionale o in sede ordinaria possa essere attribuito a una Commissione. È una decisione questa che, involgendo l'esame della natura costituzionale o meno della norma stessa, rientra fra quelle che sono demandate alla discussione e alla decisione dell'Assemblea, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Occorre tuttavia ricordare ch'io ho fatto riferimento alla unanimità nella Commissione, nel senso che, qualora vi sia dissenso, il problema torni all'Assemblea.

**FERRANDI.** Non vedo come questa garanzia, onorevole Presidente, e il risultato a cui essa porta possano essere considerati con tale rilievo da superare la norma dell'articolo 72 della Costituzione. Se è così, se cioè l'esame di una norma costituzionale è di patrimonio dell'Assemblea, anche la diagnosi nella natura costituzionale della norma stessa deve essere demandata all'Assemblea.

È per questo che l'onorevole Martino chiede che la Camera prosegua nell'esame della legge ordinaria, della quale abbiamo approvato i tre primi articoli. Ecco, onorevole Martino: io penso che si possa addivenire ad una soluzione diversa, la quale concilierebbe la economia della discussione della legge ordinaria e ci salverebbe dalle situazioni, diremo così, eterodosse di fronte alla Costituzione nelle quali ci porrebbe fatalmente il rinvio alla Commissione, ai sensi dell'articolo 85, d'un disegno di legge nel quale fin da questo momento noi ri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

conosciamo essere incluse, o come articoli già appartenenti al disegno di legge o come emendamenti già ritualmente presentati, delle norme di carattere costituzionale.

Ebbene, è qui forse venuto il momento nel quale dobbiamo constatare un errore commesso nella sottoposizione al nostro esame di queste due leggi. La legge contenente le norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, e cioè il disegno di legge n. 469, è senza dubbio una legge che contiene delle norme di attuazione. Norme di attuazione di che? Della Costituzione, in quanto che la Costituzione crea e disciplina la Corte costituzionale. La proposta di legge costituzionale dell'onorevole Leone, che cos'è? È una legge la quale vuole integrare la Costituzione. La legge ordinaria di cui abbiamo discusso fino a questo momento dovrebbe contenere le norme di attuazione e della Costituzione e di quest'altra legge costituzionale che completerebbe il quadro delle norme sulle garanzie costituzionali.

Ora, non pare alla Camera che sarebbe provvido sospendere la discussione degli articoli della legge ordinaria ed iniziare la discussione della legge costituzionale? In sede di tale discussione tutti gli emendamenti che sono stati proposti alla legge ordinaria e che si sostiene abbiano natura di norme costituzionali, e così tutti gli articoli già inseriti nel disegno di legge che si riconoscono e si sostiene contengano norme di natura costituzionale, potrebbero essere stralciati dalla legge ordinaria e presentati come emendamenti alla proposta di legge costituzionale n. 1292, la proposta di legge, cioè, integrativa delle norme della Costituzione sulla Corte costituzionale.

In questa maniera la Camera avrebbe definito il piano delle norme di diritto costituzionale in ordine alle quali dovrà poi dettare il complesso della regolamentazione e delle norme di attuazione della legge ordinaria. In questo modo, e procedendo subito all'esame della proposta di legge costituzionale senza soluzione di continuità, noi verremmo anche ad approfittare della maturazione, della preparazione che la Camera ha acquisito in questa materia. Sospendere invece oggi l'esame da parte dell'Assemblea anche della legge ordinaria commettere la discussione, a' sensi dell'articolo 85, alla Commissione (dove si dovrebbe compiere la discriminazione, in quella sede impossibile, fra norme di diritto costituzionale e norme invece di attuazione) per poi iniziare a distanza di tempo l'esame della proposta di legge Leone, significherebbe imporre alla Ca-

mera, ripeto, delle soluzioni di continuità quanto mai nocive.

Concludendo, signor Presidente, io penso che la mia proposta non possa essere combattuta: si stabilisca, se si può, in questo momento, domani o nei giorni immediatamente seguenti, quali sono gli articoli del disegno di legge che debbono essere stralciati e si dia inizio all'esame della proposta di legge costituzionale, riservandoci successivamente di commettere, per l'esame degli articoli, la legge ordinaria alla Commissione competente.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, io debbo, delle mie proposte relative alle due ipotesi, rinunciare alla prima, cioè rinunciare al deferimento della proposta di legge costituzionale alla Commissione, giacché mi sono reso conto che la procedura dell'articolo 85 è in questo caso molto discutibile.

Circa la proposta dell'onorevole Ferrandi, vorrei farne un'altra intermedia. Noi abbiamo interesse a che si avvii subito la legge ordinaria. Dissi già che, poiché quella costituzionale presenterà un più lento decorso di applicazione, noi vogliamo che la legge ordinaria vada frattanto in vigore per rendere funzionanti tutti quei congegni che permetteranno poi alla Corte di entrare in concreta attività.

Io penso pertanto che a questo fine noi possiamo avvalerci della procedura prevista dall'articolo 85: penso cioè che possiamo avvalercene, ripeto, soltanto per la legge ordinaria. Qui allora viene ad inserirsi la proposta Martino, il quale, con quella prodigiosa memoria che noi gli riconosciamo, ha saputo indicarci quali sono gli articoli che egli ritiene siano di carattere costituzionale.

Orbene, quegli articoli potremmo riservarli all'esame dell'Assemblea; articoli che essa esaminerà insieme con la proposta di legge costituzionale. *Medio tempore*, mentre cioè la Commissione delibererà sugli altri articoli, non mi pare sia possibile che l'Assemblea prosegua l'esame detta proposta di legge costituzionale, giacché detta proposta deve restare come ultima possibilità per farvi defluire tutti quei problemi che in sede di legge ordinaria si sono presentati o si potranno ulteriormente presentare e danno la sensazione a noi di trovare una più opportuna collocazione nella legge costituzionale; noi perciò potremmo far precedere la proposta di legge costituzionale al disegno di legge governativo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

In altri termini, come è sorta la proposta di legge costituzionale in Commissione? Come estrema *ratio*, in cui la Commissione ha versato quei problemi che le si venivano prospettando e che in sede di legge ordinaria non si potevano risolvere. Nello stesso senso in sede di Assemblea, secondo me, bisogna seguire la stessa procedura.

Concludendo, io propongo che si deferisca alla Commissione, a norma dell'articolo 85, tutto il disegno di legge governativo con il complesso degli emendamenti presentati o presentabili, tranne quegli articoli che il collega Martino si vorrà compiacere di indicare come di sospetta o incerta collocazione; che si sospenda l'esame di questi articoli e l'esame di tutti gli articoli della proposta di legge costituzionale; e che si riprenda, invece, questo esame quando noi avremo votato, a norma dell'articolo 85 del regolamento, gli articoli che l'Assemblea ha riconosciuto essere norme di legge ordinaria e deferito, per la formulazione, alla Commissione stessa.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Mi sembra fuori dubbio che le norme costituzionali non possano essere deferite all'esame della Commissione, secondo il combinato disposto dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Su questo non può sussistere dubbio alcuno.

Forse dal punto di vista logico sarebbe opportuno andare incontro al desiderio manifestato dall'onorevole Ferrandi di discutere prima la proposta di legge costituzionale; sottopongo però all'Assemblea alcune considerazioni.

A norma dell'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale deve essere adottata con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; di modo che noi ci troveremo a dover attendere un lungo periodo di tempo fino a che la legge costituzionale divenisse un fatto compiuto, per lo meno per la Camera dei deputati; e dovremmo anche, per correttezza, attendere che si pronunziasse l'altro ramo del Parlamento. Quindi, dovremmo rinviare per lunghissimo spazio di tempo l'emanazione della legge ordinaria.

Per questo io penso che ragioni di opportunità consiglino di proseguire senz'altro nella discussione delle norme da inserirsi nella legge ordinaria.

Io credo che possa quindi essere accolta la proposta dell'onorevole Leone di deferimento alla Commissione della legge ordinaria,

con l'intesa, prospettata dal Presidente, che ogni qual volta da qualcuno si sollevi la questione circa la costituzionalità di una norma, quella norma resti accantonata e sia rinviata all'Assemblea. Si vedrà, attraverso questo lavoro di selezione, che moltissime norme possono essere sicuramente inserite nella legge ordinaria.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. L'onorevole Leone consigliava poco fa all'onorevole Martino di indicare quali sono gli articoli da stralciare. Ora, con tutto il rispetto per l'autorità dell'onorevole Martino, credo che una indicazione del genere debba darla l'Assemblea.

Appunto perché non si può concepire che la Commissione esamini delle norme costituzionali, bisogna che l'Assemblea, e questa sola, tali le riconosca in via preventiva.

PRESIDENTE. In tal caso l'Assemblea dovrebbe discutere articolo per articolo sul carattere costituzionale o meno, e pertanto il ricorso all'articolo 85 del regolamento si rivelerebbe inutile.

FERRANDI. È proprio per questo, onorevole Presidente, che io chiedevo di dare immediatamente inizio all'esame della proposta di legge costituzionale. Solo così facendo verrebbe ad essere eliminato l'inconveniente che ella giustamente lamenta, dal momento che né il relatore, né l'onorevole Martino e nemmeno ella, onorevole Presidente potrebbero discernere, a loro esclusivo giudizio, le norme di natura costituzionale da quelle che tali non sono.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro di essere d'accordo con il presidente della Commissione e con il relatore: e lo dichiaro con buona pace dell'onorevole Targetti, secondo il quale la mia presenza in questa aula sarebbe soltanto dovuta al compito, che io mi sono assunto, di aderire sempre al parere della Commissione. In realtà io sono d'accordo con la Commissione perché sono convinto di dover essere d'accordo. Non sono invece d'accordo con l'onorevole Ferrandi.

Occorre anzitutto tener presente che la Camera sta esaminando un disegno di legge presentato dal Governo in ottemperanza al secondo comma dell'articolo 137 della Costituzione. Questa è la convinzione, questo l'intendimento, questa la portata che il Governo ha ritenuto di attribuire al disegno

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

di legge, il quale è stato approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, che non ha punto dubitato che le norme in esso racchiuse fossero norme tali da essere approvate con la procedura ordinaria. È possibile che, per un coordinamento o per una formulazione o redazione tecnica più raffinata, questo disegno di legge, presentato dal Governo e approvato dall'altro ramo del Parlamento, torni alla Commissione per gli articoli successivi al quinto e relativi emendamenti proposti o da proporre ai sensi dell'articolo 85 del regolamento? Io credo che nessuno oserà ragionevolmente dire di no, perché, quanto meno, questo disegno di legge gode della presunzione di essere un disegno di legge ordinaria, così qualificato dal Governo e così confermato autorevolmente dall'altro ramo del Parlamento.

Si solleva il dubbio che qualcuna delle norme contenute nel disegno di legge, o negli emendamenti ad esso riferentisi, possa avere natura costituzionale. Ebbene, mi pare che questa ipotesi non sia molto diversa da tutte le altre che si possono verificare e che si verificano quando un qualsiasi disegno di legge viene presentato alle Commissioni e che può contenere (anche se apparentemente, a prima vista, non ce se ne accorge) sostanzialmente la portata di una norma di carattere costituzionale; perché non è affatto — e qui mi pare siamo d'accordo tutti — con l'inserimento materiale o formale di una disposizione in un disegno di legge che questo si pavesa con l'etichetta di disegno di legge costituzionale, ma è nella portata sostanziale della norma che tale carattere si imprime e si identifica.

E — cosa non assolutamente imprevedibile — nel caso di una legge qualsiasi, presentata con la piena convinzione del Governo (o del parlamentare proponente) e di tutta l'Assemblea che sia una legge ordinaria, e a proposito della quale ci si accorge poi che ha qualche disposizione di carattere costituzionale, come nulla si oppone a che questo rilievo sia fatto nella Commissione presso cui la legge si trova per l'esame, così mi pare che nulla debba ostare a che questo disegno di legge sia, a norma dell'articolo 85 (come già proponeva l'onorevole Presidente e come soggiungeva il relatore), rinviato alla Commissione per una migliore formulazione, sul piano tecnico, degli articoli 4 e seguenti e relativi emendamenti. E che questo esame debba precedere l'altro della legge costituzionale, mi pare così ragionevole, così ovvio, così imprescindibile, che lo stesso onorevole Ferrandi, il quale sosteneva la tesi contraria, accortosi del

giustissimo e logico rilievo del nostro Presidente, ha finito per dire: « Signor Presidente, ella ha ragione ». Con ciò, egli non ha però inteso riconoscere di avere torto sul piano tecnico (ché la questione è puramente tecnica).

In realtà, per non dare torto all'onorevole Ferrandi, bisognerebbe escogitare la procedura di esaminare parallelamente, contemporaneamente (direi, sinotticamente) e il testo della legge ordinaria e il testo della proposta di legge costituzionale. Ma mi pare che questa procedura sia stata già scartata in precedenza dalla Camera, quando essa ha ritenuto che si dovesse approvare prima un testo e poi l'altro.

Nel concludere queste mie parole debbo aggiungere due brevissimi rilievi. Il primo è quello al quale già avevo fatto cenno nel discorso che tenni a chiusura della discussione generale, e cioè che è pensiero del Governo che la legge costituzionale sia riservata alle norme effettivamente, sostanzialmente di carattere costituzionale: mi sembra abbastanza peregrino che il semplice dubbio sulla portata della norma debba consigliare a rinviare la norma stessa alla legge costituzionale. Il secondo rilievo è che io ritengo che l'Assemblea debba preventivamente sapere se approva una legge ordinaria o una legge costituzionale; e quando dico « legge » non intendo semplicemente il corpo completo, organico di varie disposizioni, ma anche singole disposizioni. Questa mia osservazione si riferisce, naturalmente, anche all'articolo 5-bis Martino, per cui si dice: può darsi che sia o non sia costituzionale. Allora esaminiamolo, discutiamolo, approviamolo, si diceva poco fa, anche stasera, salvo vedere se poi bisogna trasferirlo nella legge costituzionale.

Osservavo testè — e credo di avere avuto anche l'assenso autorevole dell'onorevole Calamandrei — che la Camera non può approvare indiscriminatamente una norma senza sapere se questa entra in una legge ordinaria o in una legge costituzionale, perché non è affatto indifferente, e dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico, l'approvare una norma indipendentemente dal sapere qual'è la portata della norma stessa. In questi sensi io concludo aderendo, come preannunciavo, alle conclusioni del presidente della Commissione e del relatore.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Volevo soltanto permettermi di far rilevare alla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

Camera che la procedura richiesta per la legge costituzionale è una procedura per la quale occorrono termini più lunghi di quelli ordinari. Vi è quindi l'opportunità (anzi, direi, la necessità) che l'esame della legge costituzionale sia iniziato subito. Non vedo perché la preoccupazione espressa da vari colleghi circa la incertezza sulla natura di alcune norme della legge ordinaria debba impedirci di iniziare l'esame della legge costituzionale, il che, oltre tutto, non ci vieterebbe di aggiungere alla fine quegli altri articoli della legge ordinaria che eventualmente fossero ritenuti di natura costituzionale.

Concludendo, se siamo tutti concordi nella necessità di dare al più presto possibile attuazione agli strumenti essenziali per completare l'edificio costituzionale, allora, a mio parere, abbiamo l'obbligo — come dicevo dianzi — di iniziare subito l'esame della legge costituzionale; ché, se abbiamo poi un interesse diverso, rimandiamo pure l'esame della legge costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Io ho sollevato la questione dell'opportunità del ricorso alla procedura abbreviata prevista dall'articolo 85 del regolamento allo scopo evidente di affrettare la conclusione della discussione, l'approvazione della legge ordinaria e l'entrata in funzione della Corte costituzionale. Al contrario, mi sembra che altre proposte siano dirette, sia pure non intenzionalmente, a insabbiare la legge. (*Commenti*). Quando il presidente della Commissione chiede all'Assemblea che sia deferita alla Commissione l'elaborazione degli articoli di una legge a norma dell'articolo 85, ciò significa che egli mira a rendere possibile in poche sedute l'elaborazione della legge stessa, la quale, se fatta in Assemblea plenaria, richiederebbe invece molte sedute.

L'onorevole Martino, con il suo emendamento al titolo della legge ordinaria, aveva in sostanza proposto che tutto dovesse essere legge costituzionale. Nessun altro collega aveva fatto proposte simili. L'onorevole Martino, per facilitare i nostri lavori, rinunciò poi a questo emendamento radicale circa la forma che dovrà assumere la legge, riservandosi di chiedere il trasferimento di alcune norme del disegno di legge ordinaria alla legge costituzionale. Questa radicale proposta iniziale si è ridotta lungo la strada a un nucleo concentrato di norme. Essa è comunque l'unica che abbiamo fino a questo momento

dinanzi a noi. Se altri colleghi, in buona o in malafede... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Non mi rivolgo a voi. Se qualcuno ha la coda di paglia, il problema è diverso. Non potete impedirmi di fare l'ipotesi che vi sia qualcuno in malafede. Se qualche collega ritiene di proporre che qualche articolo abbia carattere costituzionale, lo faccia in questa sede; ma discutere sulla costituzionalità di ciascuna delle norme mi sembra ridicolo.

Mi permetto di chiedere alla Camera di ritornare alla base. Il fondamento del problema è il seguente. Abbiamo un disegno di legge ordinaria, il quale deve avere il suo destino (e, se vi sono colleghi i quali vogliono chiedere che non si segua la procedura dell'articolo 85, hanno diritto di farlo). Vi è poi una proposta di legge costituzionale, che avrà il suo decorso. Ora, questa commistione tra la legge ordinaria e la legge costituzionale può essere consentita a titolo di compromesso soltanto fin dovè sorge un problema, non dove il problema può essere soltanto supposto o sottinteso.

L'onorevole Martino dice: vi sono quattro o cinque norme che, a mio avviso, vanno trasferite in sede di legge costituzionale. Esaminiamo queste quattro o cinque norme, e per il resto assuma ciascuno la propria responsabilità.

Insisto quindi nella mia proposta, integrata con quella Martino. La Camera voterà come voterà. Io ho, in ogni caso, fatto il mio dovere a che la legge possa essere elaborata con la maggiore sollecitudine possibile. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Evidentemente vi sono esigenze quasi inconciliabili. Una prima esigenza è quella di far presto (ha ragione l'onorevole Leone): ognuno di noi ha interesse che questa legge vada al più presto in porto, è in ciò siamo tutti in buona fede (o, almeno, voglio presumerlo). Noi siamo di fronte ad una legge che è stata presentata come legge ordinaria, ma che indubbiamente contiene norme per le quali si può pensare che starebbero meglio in una legge costituzionale. Questa questione esiste, e non possiamo nascondercela. Ora, rinviando la discussione della legge alla Commissione, ossia applicando l'articolo 85 del regolamento, si attribuisce alla Commissione il diritto di stabilire essa quali siano o non siano gli articoli che possono dar luogo alla suddetta questione. Si dice: se la Commissione è unanime nello stabilire che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

una norma non è costituzionale, allora rimarrà stabilito che non è costituzionale.

Onorevole Presidente, noi, poco fa, discutevamo della impossibilità legale in cui ci troviamo di deferire alla Commissione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, le leggi costituzionali. Mi sa dire allora come può diventare o non diventare costituzionale una legge per il deliberato, sia pure unanime, della Commissione? Deve essere la Camera a stabilire, ed è essa l'unica competente a farlo, se una norma è costituzionale oppure no, perché la Commissione, sia pure con un voto unanime, non può negare o affermare la costituzionalità di una legge. Ciò rientra nel potere esclusivo dell'Assemblea: solo l'Assemblea può dire se una norma è di natura costituzionale oppure è tale da poter essere inserita in una legge ordinaria.

Del resto, crede sul serio, onorevole Presidente, che noi risparmieremo tempo se, a proposito di questa legge, pensassimo di fare ricorso all'articolo 85 del regolamento? Al contrario, noi perderemo del tempo, in quanto, indubbiamente, parecchie di queste norme daranno luogo a discussione. Ora, è difficile pensare che la Commissione sarà unanime in un senso o nell'altro: in realtà manifesterà il suo pensiero sempre a maggioranza. Allora accadrà che la legge dovrà necessariamente ritornare all'Assemblea, per un numero di disposizioni che potrà anche essere ingente.

Prospetto tutte queste difficoltà per dire che a me pare che la soluzione migliore sia quella consigliata dall'onorevole Presidente, e cioè che per questa legge ordinaria, data la sua natura speciale e date le interferenze numerose che essa ha con la proposta di legge costituzionale, si debba affermare che è impossibile far capo all'articolo 85 del regolamento, ossia deferirne alla Commissione la discussione, trattandosi di uno di quei casi in cui non si può applicare l'articolo 85.

E allora io proporrei, signor Presidente, che fosse senz'altro stabilito che questa legge venga discussa nella sua interezza dall'Assemblea. In sede di discussione di ciascun articolo potrà sorgere — se deve sorgere — la questione se si tratti di norma costituzionale, e la Camera stessa, che è l'unica competente, potrà dire se effettivamente è costituzionale oppure no. Perché altrimenti — ripeto — non faremo altro che perdere del tempo; tempo che invece guadagneremo se ci adatteremo a riconoscere che per questa legge il richiamo all'articolo 85 del regolamento non è possibile. Ed io

faccio appunto una proposta formale in questo senso, ossia che la legge resti all'Assemblea, e che questa la discuta integralmente.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, pur restando fermo nel mio punto di vista, date le notevoli difficoltà che la mia proposta ha incontrato, e poiché non vorrei involontariamente esser causa di ulteriori discussioni procedurali (che mi pare su questo disegno di legge si addensino tanto, talvolta, da far porre in disparte la vera sostanza della discussione), rinuncio alla mia proposta e chiedo che i due disegni di legge siano esaminati dall'Assemblea. (*Commenti*).

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, a nome del gruppo democristiano faccio mia la proposta Leone. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

Gli argomenti testè svolti dall'onorevole Gullo, per dimostrare che la proposta Leone non può essere accolta non possono — me lo perdoni il collega onorevole Gullo — considerarsi in veruna maniera persuasivi, perché, se non erro, poggiano su un equivoco.

Sono perfettamente d'accordo nel riconoscere, come ha sottolineato poco fa il signor Presidente e come ha ribadito l'onorevole Gullo, che, quando siamo di fronte ad un testo legislativo di carattere costituzionale di per sé, esso non possa essere assoggettato al procedimento previsto dall'articolo 85 del nostro regolamento. Ma, nella fattispecie, la situazione è alquanto diversa, perché ci troviamo di fronte ad un disegno di legge ordinaria, accanto al quale esiste una proposta di legge di carattere costituzionale. La sola difficoltà che sorge è per il fatto che, in ipotesi, alcuni degli articoli inseriti nel disegno di legge ordinaria possano avere contenuto costituzionale, sicché possa ravvisarsi l'opportunità di trasferirli dal disegno di legge ordinaria alla proposta di legge di carattere costituzionale.

Ora, questo essendo lo stato di fatto, mi pare che nessun impedimento osti al deferimento alla Commissione, sulla base dell'articolo 85, secondo la proposta dell'onorevole Leone.

In realtà, non può verificarsi l'ipotesi, prospettata dall'onorevole Gullo, secondo cui sarebbe rimesso alla Commissione un giudizio che, indubbiamente, deve essere riservato alla Assemblea plenaria nella sua sovranità: il giu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

dizio sulla costituzionalità o non costituzionalità della norma.

In primo luogo, se sorgerà la questione se la norma abbia carattere di legge ordinaria o di legge costituzionale, la Commissione soprassederà alla sua deliberazione e rimetterà alla Assemblea plenaria la discussione relativa a quella singola norma.

In secondo luogo, se, in ipotesi (che io ritengo debba essere esclusa, ma che in teoria si può formulare), la Commissione questo non facesse e pretendesse di arrogare a sé il giudizio sulla costituzionalità o meno di una determinata norma, la deliberazione della Commissione non sarebbe mai vincolante per l'Assemblea plenaria, poiché l'articolo 85 del regolamento riserva sempre all'Assemblea l'approvazione dei singoli articoli; sicché l'Assemblea potrà sempre, in ipotesi, respingere un determinato articolo, votando contro lo stesso come articolo di legge ordinaria, riservandosi di riprenderlo poi in esame per trasferirlo nella proposta di legge costituzionale, da discutere successivamente.

Pertanto, per i motivi già esposti dai colleghi, ed esclusivamente per arrivare in modo più rapido e più efficiente all'approvazione del disegno di legge e della proposta di legge costituzionale, il gruppo democratico cristiano voterà a favore della proposta Leone; proposta della quale, a seguito del ritiro fattone dal proponente, mi sono assunta la paternità.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, vorrei ricordare quella norma del regolamento la quale dice che gli articoli sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, dopo essere stati discussi e deliberati dalla Commissione in base all'articolo 85, sono da approvare o da respingere dall'Assemblea stessa senza dichiarazioni di voto. Questo ricordo all'onorevole Lucifredi. Immagini che la Commissione abbia dichiarato materia di legge ordinaria una disposizione che costituisce invece materia di legge costituzionale. Mi sa dire il collega Lucifredi come potrebbe l'Assemblea stabilire di non approvare tale articolo in quanto a suo giudizio esso dovrebbe essere oggetto di una legge costituzionale? (*Commenti al centro e a destra*). Questo significa, secondo me, proprio perdere del tempo.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Desidero aggiungere a quanto ha detto ora l'onorevole Gullo una sola parola, che mi sembra decisiva.

L'articolo 72 della Costituzione non parla soltanto di approvazione, ma di « esame e di approvazione » delle norme costituzionali da parte dell'Assemblea plenaria. Non è possibile demandare l'esame di queste norme alla Commissione e l'approvazione di esse all'Assemblea.

Pertanto penso che, limitatamente a quegli articoli sulla cui natura (costituzionale o meno) è formulato un dubbio, debba essere la Camera a decidere: cioè ad esaminare il problema e a stabilire se tali norme debbano essere contenute in una legge costituzionale o in una legge ordinaria.

FERRANDI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Il regolamento stabilisce che l'articolo 85 è applicabile quando siano già stati approvati i criteri informativi della legge, ciò che nel nostro caso non è ancora avvenuto. Quindi la prego di invitare la Camera ad approvare i criteri informativi cui dovrà uniformarsi la Commissione, come del resto si è sempre fatto, ad esempio, per la legge che regola le locazioni, e per tutte le altre leggi che sono state demandate alle Commissioni in sede legislativa a norma dell'articolo 85.

PRESIDENTE. I criteri informativi della legge sono impliciti nella scelta stessa degli articoli da deferire alla formulazione della Commissione in contrapposto con quelli, che appunto tali criteri contengono, già approvati dall'Assemblea o a questa riservati.

FERRANDI. La questione non può essere preveduta in questi termini. Tuttavia osservo che criteri informativi della legge sono anche i criteri che prescindono dalle norme contenute nei tre articoli già votati. Ad esempio, io sento il bisogno che venga fissato alla Commissione il criterio secondo il quale congegnare l'organo che dovrà sostenere, presso la Corte costituzionale, l'accusa contro il Presidente della Repubblica od i ministri in carica. È questo un criterio informatore che può essere dettato in un senso o nell'altro, ma solo dall'Assemblea.

Mi richiamo alla nostra esperienza ed alla prassi. Quando si è deferita alla Commissione, ai sensi dell'articolo 85, la legge che disciplinava il riordinamento dei giudizi di assise, si sono determinati criteri che hanno scavato l'alveo entro cui la Commissione ha potuto deliberare. Qui si è votato l'articolo 1, ma non si può affermare che tutti i criteri informativi della legge derivino da quella norma. Ad ogni modo, un criterio informatore io chiedo sia almeno fissato: quello stabilito nell'articolo 5-bis e seguenti relativamente alla istituzio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

ne dell'organo che sostenga l'accusa contro il Presidente della Repubblica od i ministri in carica. Altri criteri informativi potranno essere indicati dai colleghi di ogni gruppo, specie da coloro che chiedono l'applicazione nell'articolo 85.

Chiedo pertanto che la seduta venga sospesa, in modo che fra poco noi saremo in grado di indicare quali sono, a nostro avviso, i criteri direttivi che vanno posti alla Commissione, per ubbidienza al precetto dell'articolo 85, sempre se la Camera crederà di adottarlo per questa legge.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Io non comprendo come si possa seguire questo metodo, e cioè che una certa parte, la quale propone il rinvio alla Commissione di un disegno di legge, possa costringere l'altra parte a fare una proposta sui criteri. Un sistema di questo genere è assurdo! Quando qualcuno intende proporre il rinvio alla Commissione, è in obbligo di formulare una proposta completa e quindi di indicare egli stesso i criteri che, a suo avviso, la Commissione deve seguire. Così il sistema ha una sua logica, perché in tal modo l'Assemblea si trova dinanzi ad una proposta circostanziata, nella quale non si dice solo di inviare il disegno di legge alla Commissione, ma si specificano i criteri che la Commissione deve seguire.

Ecco come la proposta deve essere presentata alla Camera. Non si può chiedere a noi, che non siamo gli autori della proposta di rinvio, che anzi la contrastiamo, di indicare i criteri; ma devono essere i proponenti stessi ad indicarli. E se essi dovessero ritenere che questi criteri sono già impliciti negli articoli approvati, io credo che questo non li disimpegnerebbe dall'obbligo di formulare per iscritto tale convincimento. È ai proponenti che resta l'intera responsabilità della proposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accogliendo la proposta Ferrandi, sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle 20,15, è ripresa alle 20,35).*

PRESIDENTE. Mi è pervenuto, a firma dell'onorevole Giuseppe Bettiol, uno schema di risoluzione relativo ai criteri informativi. Questa risoluzione è alquanto complessa e dovrà essere stampata e distribuita, il che porta a non poterne iniziare la discussione prima di martedì. Credo poi non errata la previsione che la discussione su questo schema di risoluzione sarà tutt'altro che breve. Per

tali motivi richiamo l'attenzione del proponente sull'opportunità di rivedere la sua proposta e di rinunciare eventualmente al ricorso all'articolo 85.

BETTIOL GIUSEPPE. Onorevole Presidente, se le cose stanno come ella dice, nel senso che noi dovremmo dedicare alcune sedute allo studio dello schema di risoluzione, è chiaro che tanto vale proseguire la discussione degli articoli. Rinunzio pertanto alla proposta di applicare l'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio a domani il seguito della discussione degli articoli. Rimane naturalmente fermo che, esaminando nel merito i singoli articoli, la Camera stabilirà, quando la questione sia sollevata, se essi debbano essere inseriti nella legge ordinaria o in quella costituzionale.

**Sulla formazione dell'ordine del giorno.**

CHATRIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHATRIAN. Chiedo che, nella prossima settimana, almeno due sedute antimeridiane siano dedicate all'esame abbinato dei disegni di legge 1581 e 1761, che rivestono carattere di particolare urgenza e che riguardano l'autorizzazione di spese straordinarie per il potenziamento della difesa del paese.

PRESIDENTE. Ella chiede, in sostanza, che i due provvedimenti siano collocati nell'ordine del giorno subito dopo il seguito della discussione dei provvedimenti sulla Corte costituzionale.

CHATRIAN. Esattamente. L'abbinamento dei due disegni di legge è stato già deliberato dalla Camera nella seduta del 12 gennaio.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Non ho ben capito se la proposta è sottoposta o no alla Camera.

PRESIDENTE. Si intende, qualora vi siano obiezioni.

LACONI. La proposta dell'onorevole Chatrian, se non ho mal capito, non è soltanto di spostare un determinato punto dell'ordine del giorno, ma è anche di introdurre nell'ordine del giorno un argomento che non vi è. Siamo di fronte quindi a due proposte.

In questo caso l'abbinamento non può considerarsi pacifico in quanto uno di questi argomenti è già all'ordine del giorno ed un altro, oggi, non vi è. Il regolamento, all'articolo 69, prevede una procedura particolare per l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti che non vi figurino.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Ma noi stiamo formulando, onorevole Laconi, l'ordine del giorno per la seduta di domani.

*Una voce all'estrema sinistra.* Per la settimana ventura.

PRESIDENTE. Che abbia effetto per la settimana ventura è un'altra cosa, perché evidentemente non si può prevedere con esattezza la durata della discussione di un determinato provvedimento, ma noi siamo adesso in sede di formazione dell'ordine del giorno per la seduta di domani. La seduta di oggi sta per finire, e l'ordine del giorno quale era stato stabilito per oggi può ben essere modificato per le sedute successive.

LACONI. Questo è un punto che mi lascia perplesso; non riesco a nascondere. Altrimenti non comprendo che significato avrebbe nel nostro regolamento il riferimento all'inserimento di materie nuove all'ordine del giorno.

Come si forma l'ordine del giorno della Camera?

PRESIDENTE. Ogni sera si forma l'ordine del giorno, onorevole Laconi.

LACONI. Io mi sono chiesto come l'ordine del giorno della Camera si forma ai sensi del regolamento. L'ordine del giorno deve indubbiamente essere approvato dalla Camera stessa, come risulta dall'articolo 70 del regolamento. Però essa dovrebbe avere un suo proprio ordine che non è sottoposto all'arbitrio né della Camera stessa né del Presidente. L'ordine del giorno normale della Camera dovrebbe essere l'ordine di presentazione dei disegni di legge corredati dalle relazioni, da parte delle Commissioni referenti, salvo che non intervengano a modificare questo ordine dei lavori, delle richieste di anticipazione di un determinato argomento, richieste formulate dall'uno o dall'altro collega, dalla Commissione o dal Governo. Questo è quanto risulta dall'ultimo comma dell'articolo 65 del regolamento.

L'inserimento quindi, fuori del suo luogo naturale, di un determinato argomento nell'ordine del giorno non è un avvenimento ordinario della Camera, non è un fatto sul quale si discute soltanto in sede di formazione dell'ordine del giorno e che sia soggetto a quella procedura di votazione per alzata e seduta che è prevista dal regolamento sui richiami per l'ordine del giorno; no, l'inserimento, fuori del suo luogo naturale, fuori dell'ordine cronologico, di un determinato argomento nell'ordine del giorno è un fatto rilevante, e per l'approvazione di una proposta del genere il nostro regolamento prescrive, all'articolo 69, una maggioranza speciale.

PRESIDENTE. Non faccia confusioni, onorevole Laconi: l'articolo 69 del regolamento si riferisce all'ordine del giorno della seduta in corso.

LACONI. Forse ella, signor Presidente, non ha udito perfettamente quanto io dicevo or ora. Io mi ero chiesto come si forma l'ordine del giorno della Camera che, a mio avviso e ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, non deve essere redatto a caso, ma deve seguire l'ordine di presentazione dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Per risparmiarle di dire inesattezze, le sottopongo dei documenti. L'ordine del giorno di mercoledì 10 gennaio poneva al numero 1 il disegno di legge sulla elezione dei consigli provinciali, al numero 2 quello sull'aumento dei ruoli della magistratura e al numero 3 l'autorizzazione di spese straordinarie per la difesa. I primi due argomenti furono poi esauriti, ma al terzo fu anteposto il disegno di legge sui canoni enfiteutici. La Camera è sempre libera, in sede di formazione dell'ordine del giorno, in fine di seduta, di mutare l'ordine degli argomenti. Ma nella fattispecie furono anteposti altri argomenti a quello delle spese per la difesa, in conseguenza di una deliberazione della Camera. Infatti il 12 gennaio il ministro della difesa aveva presentato il secondo disegno di legge sulle spese militari (per intenderci, quello dei 200 miliardi), chiedendo l'urgenza e l'abbinamento della discussione con quella sul disegno di legge n. 1581 già all'ordine del giorno. Il Presidente aveva dato atto della presentazione di questo nuovo disegno di legge ed avvertito che, non sorgendo opposizione, le richieste del ministro si intendevano accolte. Non vi erano state obiezioni, ed era pertanto rimasto stabilito l'abbinamento. Fu proprio per questo che il primo disegno di legge venne retrocesso in attesa che entrasse in istato di relazione anche il successivo, ai fini della discussione congiunta.

Ora, fin dal 31 gennaio, anche il secondo disegno di legge è in istato di relazione: non vi è, quindi, alcuna violazione di regolamento nella richiesta dell'onorevole Chatrian e nell'eventuale accoglimento di essa da parte della Camera.

Evidentemente le mie osservazioni non pregiudicano la possibilità dell'accoglimento o meno della richiesta stessa; a me premeva solo dimostrare che, ponendola alla considerazione dell'Assemblea, non si viola alcuna disposizione regolamentare.

LACONI. Io non ho contestato il diritto dell'onorevole Chatrian di formulare una pro-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

posta e non ho detto che tale proposta è contraria al regolamento. Io ho invece affermato che la proposta stessa deve essere trattata alla stregua dell'articolo 69 del regolamento. Se ho ben capito, mi si è replicato che tale articolo si riferisce soltanto ai mutamenti dei punti dell'ordine del giorno della seduta in corso. A mio avviso, però, le cose non stanno così, e l'articolo 69 ha una portata più ampia. Il regolamento non prevede che alcuno formi l'ordine del giorno; esso si limita a dire che il Presidente lo annunzia. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. E chi lo forma, secondo lei?

LACONI. Se gli onorevoli colleghi mi lasceranno parlare, io dimostrerò come i miei argomenti, che a prima vista possono sembrare singolari, in effetti non lo sono. Io sostengo che l'ordine del giorno non viene formato dal Presidente della Camera. Ciò infatti non rientra nelle sue attribuzioni che sono dettagliatamente previste all'articolo 10 del regolamento. Il Presidente annuncia soltanto l'ordine del giorno come è detto all'articolo 46. L'ordine del giorno ha, nella Camera, secondo il suo regolamento ed esattamente secondo l'articolo 65, la formazione meccanica determinata dall'ordine di presentazione dei disegni di legge. (*Interruzioni al centro e a destra*). Quando qualche collega che interrompe mi citerà un articolo di regolamento che contraddica questa mia tesi, egli avrà ragione; ma, finché non mi mostrerà tale articolo, io dico che la Camera sanziona col suo silenzio o con la sua votazione l'ordine del giorno. Ma l'ordine del giorno ha una sua formazione naturale, che è determinata dall'ordine di presentazione delle relazioni ai disegni di legge da parte delle Commissioni.

L'onorevole Chatrian vuole oggi alterare questo ordine del giorno e mandare avanti un disegno di legge che è stato recentemente presentato alla Camera. Giudichiamo adesso del valore di questa proposta in relazione al piano dei lavori nel quale attualmente ci muoviamo.

Ella, signor Presidente, ha richiamato una sua dichiarazione, l'accettazione di una proposta di abbinamento del ministro, che è stata da lei formulata nella seduta del 12 gennaio. Io devo ricordare che vi è un'altra sua dichiarazione, molto impegnativa, del 22 dicembre.

PRESIDENTE. La legga, per favore.

LACONI. Il 22 dicembre ella dichiarava, su richiesta dell'onorevole Basso, esattamente quanto segue: « Onorevole Basso, io posso comunicarle quello che è il programma dei la-

vori alla ripresa parlamentare, la quale presumibilmente, cioè salvo deprecabili avvenimenti che potrebbero richiedere una convocazione più prossima, avverrà il 9-10 gennaio: legge elettorale provinciale, stanziamento straordinario per il potenziamento della difesa, canoni enfiteutici...

PRESIDENTE. E allora, onorevole Laconi?

LACONI. Mi permetta, signor Presidente. Il disegno di legge al quale ella si riferiva — stanziamento straordinario per il potenziamento della difesa — figurava già in stato di relazione, e cioè era il disegno di legge per i 50 miliardi, non il disegno di legge per i 200 miliardi.

Ho detto fin dall'inizio che la proposta Chatrian si divide in due parti: l'una è la proposta di anticipare la discussione del disegno di legge per i 50 miliardi, che va considerata in un certo modo; l'altra è la proposta di inserimento nel nostro ordine del giorno del disegno di legge per i 200 miliardi....

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Laconi, ma in quale linguaggio devo parlare per farle comprendere che la Camera ha già approvato l'abbinamento, nella seduta del 12 gennaio? Perché ella vuole risollevarne una questione risolta? (*Commenti del deputato Tomba*).

Onorevole Tomba, se ne stia tranquillo!

LACONI. La sollevo per ragioni evidenti, perché la Camera non può aver approvato l'abbinamento di un disegno di legge che non esisteva, che non era né in stato di relazione, né presentato alla Camera, né discusso in Commissione. La Camera non sapeva che cosa fosse questo disegno di legge. Era un disegno di legge che il ministro aveva presentato ma che la Commissione della Camera non aveva esaminato, e la Camera non poteva deciderne affatto l'abbinamento.

PRESIDENTE. Ella doveva essere presente ed opporsi a questo abbinamento.

LACONI. No, io dico che noi ci troviamo dinanzi ad un atto invalido! (*Proteste al centro e a destra — Commenti del deputato Gullo*).

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, la giovane età dell'onorevole Laconi mi fa comprendere molte cose, ma non mi attendevo da lei un'obiezione come quella che mi pare di avere sentito: che l'abbinamento non è previsto dal regolamento. Il diritto costituzionale si fonda anche sulla consuetudine. Da più di cento anni i progetti di legge concernenti lo stesso argomento o argomenti analoghi sono abbinati e discussi congiuntamente. Proprio in questi giorni la Camera

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

sta discutendo congiuntamente i due progetti sulla Corte costituzionale!

Non è possibile, per la serietà della Camera, che noi perdiamo del tempo per argomenti così inconsistenti. Io sono rispettoso della libertà di tutti, ma anche la serietà dell'Assemblea ha le sue esigenze (*Applausi al centro e a destra*).

LACONI. Mi consenta, signor Presidente, ma io vorrei che anche i colleghi che hanno applaudito senza avere completamente inteso la questione (*Proteste al centro e a destra*)...

MONTERISI. Perché deve offendere?

LACONI. Niente di offensivo.

*Una voce al centro.* La giovane età!

LACONI ... comprendessero che noi non contestiamo il fatto che si possa abbinare la discussione di un disegno di legge ad un altro, e non contestiamo nemmeno che questo sia stato fatto tante volte. Noi contestiamo che questo atto possa essere compiuto quando il disegno di legge non sia ancora giunto alla discussione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, formuli una proposta concreta! Non posso consentire che si impianti una discussione su semplici considerazioni soggettive che non hanno alcuna consistenza.

LACONI. Se mi ci si lascia giungere, la formulerò.

PRESIDENTE. Non mi costringa a toglierle la parola. La invito a formulare una proposta concreta.

LACONI. La prego di non fare questa minaccia.

PRESIDENTE. Ella è sempre lo stesso. Non si faccia richiamare all'ordine, perché il giudice se un oratore non stia all'argomento che deve svolgere sono soltanto io, fino a prova in contrario.

LACONI. Ma ella sta giudicando del merito, non dell'aderenza all'argomento.

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di formulare con precisione la proposta, altrimenti le tolgo la parola.

LACONI. Signor Presidente, io sulla questione che ella mi possa o meno togliere la parola mi riservo il giudizio. Per quanto riguarda invece la proposta concreta vi giungerò ed anzi sto per giungervi.

Dicevo: noi non contestiamo che l'abbinamento possa essere fatto.

PRESIDENTE. Le ripeto che è già stato fatto! Faccia la proposta concreta. Non scherzi col fuoco. Non sono nuovo a questo suo sistema.

LACONI. Signor Presidente, io sto parlando in una sede prevista dal regolamento.

Sto dicendo delle cose (*Al centro e a destra si grida: Basta, basta! — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, spero che da nessuna parte si voglia a qualunque costo l'incidente; lascino regolare a me la discussione. (*Approvazioni*).

LACONI. L'onorevole Chatrian ha fatto due proposte: una riguarda l'abbinamento, e l'altra la discussione anticipata del disegno di legge sui 50 miliardi.

Per quanto riguarda la questione dell'abbinamento, ripeto che io contestavo unicamente il fatto che esista una decisione precedente. A nostro avviso, questa decisione precedente del 12 gennaio non esiste, perché non poteva esistere, in quanto il disegno di legge sui 50 miliardi vi era e se ne poteva parlare, mentre il disegno di legge sui 200 miliardi non esisteva davanti alla Camera e non se ne poteva parlare, e non era abbinabile. Il momento in cui si può fare l'abbinamento è questo; e la Camera è libera di farlo o non farlo, in base agli argomenti che ciascuno di noi presenterà.

Quanto all'inversione dell'ordine del giorno, questo è tutt'altro argomento.

Quali sono le ragioni della nostra opposizione sul primo argomento? Esse sono innanzi tutto di procedura e quindi di merito. Si tratta di immettere nell'ordine del giorno un argomento nuovo, che non vi era, per abbinarlo con uno vecchio. A prescindere dalla considerazione che questi argomenti sono simili, sta di fatto che si introduce un disegno di legge di una gravità enormemente superiore a quello che l'aveva preceduto. Un primo stanziamento di 50 miliardi ha un senso, un secondo stanziamento di 200 miliardi ha un altro senso. È un fatto politicamente nuovo, oltre che nuovo proceduralmente.

È dinanzi a questo aspetto e politico e procedurale della questione che noi formuliamo la nostra opposizione.

L'onorevole Presidente ci aveva esposto il 22 dicembre un certo ordine dei lavori, che contemplava eventualmente la discussione del disegno di legge sui 50 miliardi e non altro; contemporaneamente alla discussione della legge costituzionale e di altre leggi di grande importanza. Oggi si propone invece che, d'improvviso, venga alla Camera un disegno di legge di 200 miliardi, che costituisce una tappa notevole, grave, seria nello sviluppo della politica governativa. Noi dichiariamo la nostra opposizione su questo terreno, sia alla inversione dell'ordine del giorno, sia alla introduzione del nuovo disegno di legge al-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

l'ordine del giorno; e chiediamo che questa questione venga sottoposta eventualmente alla Camera, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, il quale prevede, per atti di tale gravità, la maggioranza dei tre quarti della Camera e lo scrutinio segreto. (*Applausi alla estrema sinistra*).

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. L'onorevole Laconi ricordava un momento fa che, al termine dei nostri lavori prima delle vacanze natalizie, nella seduta del 22 dicembre io avevo chiesto la parola per richiamare l'attenzione della Camera sulla necessità e l'urgenza di discutere, con preferenza su qualunque altro argomento, di due temi fondamentali: quello della Corte costituzionale e quello relativo al *referendum*. E, in risposta alla mia richiesta, il Presidente della Camera mi leggeva l'elenco dei disegni di legge che avremmo esaminato alla ripresa dei lavori parlamentari. In quell'elenco, il disegno di legge sulla Corte costituzionale era fra i primi e a breve distanza veniva la proposta di legge sul *referendum*.

Ora, se ho ben compreso la proposta dell'onorevole Chatrian, noi dovremmo inserire nell'ordine del giorno che abbiamo dinanzi a noi la discussione di due disegni di legge (il 1581 e il 1761) relativi rispettivamente a 50 e a 200 miliardi di spese militari; ossia li dovremmo inserire con preferenza sul disegno di legge per il *referendum*.

Io credo che non vi sia bisogno di richiamare l'attenzione della Camera sull'importanza enorme che ha per noi, per il paese e per la normalità della vita costituzionale del paese stesso, il fatto che gli istituti previsti dalla Costituzione entrino finalmente in vigore.

Credo di non aver bisogno di sottolineare l'importanza e l'urgenza di una discussione su questi disegni di legge, per poter finalmente applicare questi istituti, perché proprio pochi giorni fa questa importanza e questa urgenza è stata ricordata, molto autorevolmente, dall'onorevole De Nicola, in una lettera mandata a *Politica parlamentare*, nella quale sottolineava appunto la situazione assolutamente anormale in cui viviamo, situazione di vera carenza costituzionale, per il fatto che queste leggi, che sono tutt'uno con la Costituzione, non sono state ancora portate alla discussione e quindi non possono ancora essere applicate nel nostro paese.

Noi ci troviamo oggi in una situazione veramente strana dal punto di vista costitu-

zionale: la nostra Costituzione ha sancito un principio che altre costituzioni non ammettono, e cioè che non vi è onnipotenza delle maggioranze parlamentari; sono stati stabiliti dei limiti ai poteri delle maggioranze parlamentari, limiti previsti dall'istituto della Corte costituzionale, per cui vi è un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi che la maggioranza possa approvare. Ma vi è altresì un sindacato di merito da parte del popolo italiano, da parte degli elettori italiani attraverso l'istituto del *referendum*. Finché questi due organi, almeno questi due istituti fondamentali: Corte costituzionale e *referendum* non saranno costituiti realmente, noi avremo una situazione che è fondamentalmente di incostituzionalità, in quanto le maggioranze parlamentari si arrogano poteri che non hanno e si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale e al controllo popolare. Per questo non è possibile che vi sia in questa Camera un parlamentare responsabile conscio del suo dovere di legislatore, del suo dovere cioè preminente di dare al paese e al popolo le leggi fondamentali che debbono disciplinare la nostra vita associata, non vi può essere parlamentare, dicevo, che non si renda conto che il dovere a cui abbiamo mancato in questi anni è un dovere a cui dobbiamo far fronte con la massima sollecitudine, e che non vi può essere provvedimento, per quanto urgente, che possa essere anteposto a questi provvedimenti necessari per fare assidere finalmente sulla legalità costituzionale la vita democratica del nostro paese.

Non ho bisogno di ricordare che la proposta di legge sul *referendum* è stata presentata da un collega del mio gruppo, appunto nella carenza di simile iniziativa governativa o da parte della maggioranza. Fummo noi del gruppo socialista a proporre questa iniziativa, e la proposta del collega De Marzino porta il numero 148, cioè fu tra i primi progetti che sono stati presentati all'Assemblea. Successivamente il Governo ha presentato un simile disegno di legge che porta il numero 349: bastano questi numeri, anche se non si vuole accedere al criterio sostenuto dal collega Laconi che ci sia una automaticità nell'ordine di presentazione per l'ordine di discussione, per dimostrare che è tempo ormai di far luogo alla discussione della nostra proposta di legge. Ricordo che personalmente, come vicepresidente della I Commissione, ho insistito un'infinità di volte perché la Commissione si decidesse a portare a termine l'esame di questa pro-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

posta in modo che essa potesse venire poi alla discussione dell'Assemblea. Non si può non concludere che il semplice fatto che porti quel numero indica che per questa proposta si è deliberatamente perso più tempo che per ogni altra, e che non possiamo ormai più sottrarci al dovere di discutere quella proposta prima dei disegni di legge che portano i numeri 1581 e 1761.

Mi si potrà obiettare che il provvedimento numero 1581, cioè quello relativo ai 50 miliardi, anche secondo l'ordine dei lavori previsto dal Presidente nella risposta che mi diede il 22 dicembre, precedeva la proposta di legge sul *referendum*. A questo proposito ha già detto il collega Laconi che altra cosa era il 1581, ed altra cosa è il disegno di legge numero 1761. Se ad un certo momento il Governo ha creduto di dover ritirare quel disegno di legge, e chiedere, legittimamente od illegittimamente, l'abbinamento con un altro che aumenta lo stanziamento da 50 miliardi iniziali a 250 miliardi, cioè moltiplica per 5 volte lo stanziamento iniziale, questo indica veramente un mutamento sostanziale di indirizzo politico, indica cioè un fatto nuovo, politicamente nuovo, che comporta tutta una serie di conseguenze; e non credo vi sia nessuno che possa mettere in dubbio che, proprio perché vi è stata questa svolta nell'azione del Governo, abbiamo visto succedersi quel complesso di provvedimenti — delega al Governo, difesa civile, ecc. — collegati con questa nuova politica di riarmo, che porta tutta una serie di conseguenze sul piano economico e politico, che noi non possiamo fingere oggi di non vedere.

Per cui non c'è dubbio che la discussione di questi due disegni di legge implica la discussione su questo nuovo indirizzo di Governo, che porta gravissime conseguenze per la politica del nostro paese. E non c'è dubbio che noi abbiamo il dovere di insistere perché, prima che si discutano questi provvedimenti e si apra quindi questo nuovo capitolo, con tutte le eventuali conseguenze, il paese abbia finalmente la possibilità di trovare nella legalità costituzionale, così com'è stato previsto, il modo di resistere contro quello che potesse essere l'arbitrio e la decisione della maggioranza, la quale, non essendo onnipotente, deve accettare di sottomettere la propria decisione alla volontà democratica del paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Noi ci troviamo ora a discutere in sede di formazione dell'ordine del giorno per le sedute successive; non bisogna confondere quella che è una elencazione indi-

cativa di argomenti con l'ordine effettivo col quale essi vengono sottoposti alla discussione.

Da che esiste il Parlamento, l'ordine del giorno lo forma il Presidente, il quale lo annuncia alla Camera. Ogni deputato può chiedere modificazioni, sulle quali l'Assemblea decide sovranamente.

L'articolo 69 non è in questione, poiché è evidente che la cautela in esso prevista vuole impedire che, una volta iniziata una discussione in una seduta con un determinato ordine del giorno, si possa introdurre un argomento che all'ordine del giorno non figura. L'articolo 69, in sostanza, è una delle tante norme del regolamento dirette a tutelare la minoranza contro eventuali « colpi di maggioranza ».

Quanto ai due disegni di legge che l'onorevole Chatrian chiede siano discussi al più presto, a parte il fatto che uno di essi, il 1581, figura già all'ordine del giorno, non si può contestare che la Camera ne abbia già deliberato l'abbinamento. Non per tutte le proposte si usa — e questo è risaputo — il rito della votazione. Quando non vi sono obiezioni, e se si tratta di deliberazioni concernenti la procedura parlamentare, sarebbe superfluo fare votare la Camera. Per quella celerità che si deve imprimere ai nostri lavori, il Presidente, di fronte alla proposta, avverte (e ciò avviene tutti i giorni) che « se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito ». Se vi sono obiezioni, si discute e si vota; se obiezioni non vi sono, il Presidente proclama: « così rimane stabilito ». E non vi è ombra di dubbio che trattasi di deliberazione della Camera, assolutamente valida.

Circa le mie dichiarazioni sull'ordine dei lavori della Camera, fatte il 22 dicembre scorso, faccio osservare che allora non comunicai un elenco tassativo degli argomenti che la Camera avrebbe dovuto discutere nei primi mesi del 1951, ma solo un elenco indicativo, nel quale, d'altra parte, il disegno di legge sul potenziamento della difesa figurava anteposto a quello sull'adeguamento dei canoni enfiteutici, che invece è stato poi approvato per primo.

Per quanto riguarda il merito, l'onorevole Basso ha osservato che i disegni di legge di attuazione della Costituzione dovrebbero avere la precedenza. Posso anche convenire su molte delle osservazioni fatte dall'onorevole Basso, ma devo rilevare che il collega Chatrian si è guardato dal proporre di interrompere la discussione delle norme relative alla Corte costituzionale per cominciare l'esame dei disegni di legge sulla difesa; egli ha invece proposto di iniziare l'esame delle due leggi in sedute antimeridiane. Ciò significa che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

nessun ritardo vi sarà nella discussione delle norme sulla Corte costituzionale.

Riallacciandomi ora a quanto ho detto all'inizio, e che cioè la Camera sta in questo momento discutendo sulla formazione dell'ordine del giorno, poiché non intendo certo far prevalere il mio parere in una questione che ha un valore politico molto evidente, qualora lo si chieda, sono pronto a sottoporre al voto della Camera la proposta Chatrian.

LACONI. Chiediamo formalmente che la proposta Chatrian sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Chatrian ha proposto che, nella formazione dell'ordine del giorno per le sedute prossime, subito dopo i progetti di legge sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, siano inseriti i due disegni di legge, abbinati secondo la decisione presa nella seduta del 12 gennaio, n. 1581 e 1761, concernenti il potenziamento della difesa del paese. L'esame di questi provvedimenti dovrà essere iniziato, nella settimana ventura, in sedute antimeridiane, in modo da non ritardare la discussione dei provvedimenti sulla Corte costituzionale.

Pongo in votazione questa proposta dell'onorevole Chatrian.

*(Dopo prova e controprova, è approvata).*

Quanto alla scelta dei giorni di seduta antimeridiana, la Presidenza si riserva di decidere in merito domani, compatibilmente con il lavoro delle Commissioni.

#### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

1°) se non ritengano opportuno dare pubbliche assicurazioni circa la volontà del Governo di fornire ogni possibile tutela (anche con garanzie di statuto, di cittadinanza, di diritti civili, ecc.) a quegli italiani che intendano dedicare il loro lavoro e la loro iniziativa alla valorizzazione dell'Eritrea nel quadro felicemente delineato di una cooperazione con l'Etiopia;

2°) se non ritengano che costituisca utile e doverosa premessa ad uno sviluppo in campo economico dell'amicizia fra l'Italia e

l'Etiopia una adeguata assistenza morale e materiale ai ventimila italiani dell'Eritrea;

3°) ed a tal fine come si intenda provvedere:

a) al rimpatrio di chi non potrà restare in Eritrea;

b) ad una sistemazione decorosa in Italia dei più bisognosi;

c) ad una energica difesa delle proprietà private, quali che ne siano i titoli dimostrativi;

d) ad un risarcimento dei danni di guerra, requisizione, brigantaggio, nonché dei danni derivati da abbandono forzato;

e) ad un intervento del Commissario dell'O.N.U. per una maggiore difesa delle vite e dei beni degli italiani.

(2168)

« FABRIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponde a verità che per incarico del Ministero della pubblica istruzione il soprintendente bibliografico di Bologna si sia recato a Rimini per condurre una inchiesta a carico della Commissione di vigilanza della biblioteca gambalunghiana accusando la Commissione di vigilanza stessa di aver acquistato libri marxisti e sovietici, domandando la quantità e il titolo dei libri in questione e chiedendo un rapporto sulla opinione politica dei membri della Commissione di vigilanza stessa.

« Gli interroganti desiderano sapere se il Ministero della pubblica istruzione non intende deplorare l'arbitrio del soprintendente bibliografico di Bologna e rassicurare gli uomini di cultura italiani affermando pubblicamente davanti al Paese che simili vergogne non si ripeteranno più.

(2169) « BERTI GIUSEPPE fu Angelo, RICCI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per i quali — malgrado le sue categoriche assicurazioni date ai rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali dell'artigianato ed il preciso disposto della circolare ministeriale n. 420416, del 30 gennaio 1951 — le imprese artigiane non sono state, come tali, esonerate dall'obbligo della denuncia delle giacenze di materie prime di cui al decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere le ragioni per le quali il Ministero per l'industria e commercio, ai fini dell'applica-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

zione del citato decreto legislativo, ha ritenuto di abbandonare i criteri finora seguiti per l'individuazione delle imprese artigiane, accolti dalla legislazione e dalla prassi amministrativa vigenti, per sostituirli con un arbitrario riferimento ai quantitativi minimi di giacenze di materie prime esonerabili dall'obbligo della denuncia; minimi questi che non trovano cenno nel ricordato decreto legislativo e neppure nei successivi provvedimenti di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, decreti del Ministro per l'industria e commercio 22 gennaio 1951).

« Chiedono infine se l'onorevole Ministro non ravvisi l'urgente necessità di ripristinare per il settore dell'artigianato l'interpretazione del decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, espressa nella circolare n. 420416 dai competenti uffici giuridici e tecnici del suo Dicastero, annullando le successive disposizioni contenute nella circolare n. 287, diramate il 6 febbraio 1951 dal suo Gabinetto.

(2170) « MORO GEROLAMO LINO, COLLEONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti concreti intenda prendere di fronte ai gravi danni causati dalle recenti alluvioni in Toscana, che hanno provocato anche tre vittime umane, dovuti in gran parte al mancato ripristino delle opere distrutte dall'alluvione del novembre 1949.

(2171) « BARBIERI, MONTELATICI, SACCENTI, DAMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuna una modifica dell'articolo 37 del Regolamento approvato con decreto presidenziale 4 luglio 1949, n. 436, concernente i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, la cui applicazione, oltre a non attribuire un peso adeguato alle condizioni di famiglia dei richiedenti, ha determinato nelle Commissioni provinciali per le assegnazioni degli alloggi notevoli perplessità e discordanti interpretazioni.

(2172) « SABATINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere che cosa pensi di una eventuale modificazione delle disposi-

zioni che regolano la frequenza alle Borse, allo scopo di rendere più facile l'accesso.

(2173) « CASTELLARIN, PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga doveroso richiamare il questore di Napoli al rispetto delle libertà costituzionali per avere egli senza alcun motivo vietato il comizio indetto per il 28 gennaio 1951 dall'Associazione dei contadini di Somma Vesuviana.

(2174) « GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) i motivi della sospensione del programma stradale predisposto per il corrente esercizio finanziario in Basilicata, la terra più povera di strade;

2°) se ritiene necessario, opportuno ed urgente, sotto ogni punto di vista, finanziare almeno i lavori di completamento delle strade già in parte costruite, fra le quali quella di Capodigiano-Muro Lucano;

3°) se è esatto che dopo la istituzione della Cassa del Mezzogiorno i normali stanziamenti di fondi a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza sono stati diminuiti e di quanto, con la inevitabile conseguenza che i benefici sperati dalla istituzione della Cassa predetta saranno neutralizzati in tutto o in parte e le popolazioni lucane rimarranno ancora una volta deluse e beffate.

(2175) « PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere, in relazione al fatto che la società molini Pantanella ed altre industrie macinano grano fornito dalla Commissione pontificia di assistenza in franchigia doganale, se e quali garanzie abbia lo Stato che tutti i prodotti vengano consegnati e messi in circolazione dalla predetta Commissione, e non in parte venduti dai molini sul libero mercato italiano ai prezzi correnti, in modo da lucrare l'utile connesso alla elusione del dazio doganale.

(2176) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il suo pensiero circa l'intervento d'ufficio del facente funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Urbino, il quale ha fatto rimuovere dalla corona di alloro pie-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

tosamente deposta sulla lapide che, nella piazza della Repubblica di Urbino, ricorda i caduti della guerra di Liberazione, il nastro con la scritta « Nel XXX anniversario del Partito comunista italiano le donne di Urbino » e per conoscere, altresì, se non ravvisi nel gesto un arbitrio settario e un vilipendio al ricordo glorioso dei Martiri dell'Italia repubblicana e democratica.

(2177)

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere se non credano urgente provvedere almeno al raddoppio di quanto ora assegnato alla Unione italiana ciechi perché provveda alla assistenza continuativa « dei ciechi più bisognosi », la cui massa ha potuto essere ormai definitivamente accertata in 20.000 unità; considerato che l'attuale assegno di lire 2000 mensili a persona è eccessivamente lontano dal minimo vitale indispensabile.

(2178) « RIVA, ZACCAGNINI, BARBINA, CORONA GIACOMO, MARCONI, FORESI, FRANCESCINI, VIGORELLI, GOTELLI ANGELA, PACATI, PONTI, GUARIENTO, DAL CANTON MARIA PIA, CORTESE, SCAGLIA, ROSELLI, TUPINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza del Governo italiano che, contrariamente allo spirito del recente accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950 per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni, attualmente nei territori dell'Istria ceduta quelle autorità cercano in tutti i modi di ostacolare l'esercizio del diritto anzidetto. Per sapere se risulta al Governo italiano che si arriva in certi casi non solo a minacciare gli optanti di arresto e lavoro coatto, ma si procede financo allo incarceramento di nostri connazionali.

« Per conoscere altresì quale azione è stata intrapresa o intende il Governo urgentemente intraprendere affinché sia, comunque, fatto salvo il diritto degli optanti di valersi in tutta libertà di una facoltà loro esplicitamente riconosciuta dall'articolo 4 dell'accordo in parola, cosicché quello « spirito di maggior larghezza » che l'accordo stesso avrebbe dovuto informare e che il Ministro di Jugoslavia a Roma ha ritenuto di dover sottolineare nella lettera di pari data da esso diretta a Palazzo Chigi, non riesca viceversa intenzionalmente

frustrato in sede esecutiva, pregiudicandosi con ciò stesso ogni diretta possibilità d'intesa fra i due Paesi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4538)

« BARTOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti, per sapere se è a loro conoscenza che la Commissione amministrativa dell'Azienda autonoma autofilotraviaria di Napoli, ha deliberata una spesa di lire 400.000 per gratifiche al personale che non partecipò allo sciopero per la venuta del generale Eisenhower, affidando tale somma ad un suo componente che la sta distribuendo, con criterio personale, nel proprio studio di rappresentanze private.

« È da notare che il sindacato autoferrottramvieri (C.I.S.L.), che sostenne ed organizzò la resistenza all'ordine di sciopero politico dato dai comunisti, non ha chiesto alcuna gratifica del genere per non diminuire il valore dell'atteggiamento patriottico dei propri soci.

« Nelle prime ore del mattino il servizio fu ostacolato dall'ordine di non far uscire le vetture senza autorizzazione specifica del Capo servizio movimento. Accertata la grave irregolarità sopra lamentata, gli interroganti chiedono di sapere anche se la maggiore passività derivante per tal fatto all'Azienda autofilotraviaria non debba essere evitata imputando la spesa suddetta agli allegri amministratori che avrebbero stabilito un nuovo metodo per i pagamenti di un'azienda municipalizzata. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(4539) « COLASANTO, NUMEROSO, CASERTA, LEONE, SICA, LEONETTI, LIGUORI, CHATRIAN, NOTARIANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga di accogliere la richiesta dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) per la istituzione in quella città di una seconda ricevitoria postale, nel rione di piazza Rendola, essendone troppo evidente la necessità per una popolazione di 37.000 abitanti oltre ai 2000 militari ivi di stanza. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4540)

« PETRONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

adottare con urgenza allo scopo di ovviare ai gravissimi danni che continuamente vengono arrecati dalle mareggiate alle abitazioni ed alla strada della Riviera Messina-Faro ed in particolar modo al tratto Paradiso-Contemplazione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4541) « MARTINO GAETANO, STAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere come intende provvedere al pagamento della differenza percepita in meno dai profughi della Venezia Giulia, Fiume e Zara, i quali, nel lasciare il territorio, effettuarono, secondo la concessione delle Autorità jugoslave, un versamento in dinari presso la Banca Jugoslava, con la promessa che avrebbero ricevuto in Italia una corrispondente cifra in base a lire 10 per ogni dinaro.

« Dall'Ufficio italiano, ma a mezzo Tesoreria della Banca d'Italia, furono liquidate lire 3 per ogni dinaro.

« L'interrogante fa presente il grave stato di disagio di questi cittadini e invita il Ministro a provvedere per il pagamento delle rimanenti lire 7 per ogni dinaro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4542) « BIAGIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del fatto che, mentre un'apposita commissione ministeriale ha esaminato, ai fini della riassunzione, la posizione degli ex dipendenti non di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i quali furono licenziati in base alle ordinanze dell'Autorità alleata n. 35 e 35 A del 1945 per addebiti politici, nessun provvedimento è stato preso per esaminare la posizione di quegli ex dipendenti non di ruolo che, pur non avendo addebiti politici, furono licenziati nella stessa epoca, per lasciare posto ai reduci e ai partigiani.

« La illogicità di un tale provvedimento balza più evidente se si pensa che moltissimi dei licenziati per sostituzione con reduci e partigiani risultavano ottimi dipendenti e prossimi alla maturazione del periodo d'impiego previsto per la sistemazione della posizione. L'interrogante chiede se non sarebbe stato più opportuno, quanto meno, provvedere alla riassunzione di costoro anziché di quanti si erano gravati di responsabilità politiche, e se non si pensa ad un prossimo

provvedimento che sani questa situazione di palese ingiustizia e di inopportunità politica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4543) « BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per cui al III Reggimento artiglieria alpina « Julia » non è ancora stata consegnata la seconda medaglia d'oro conseguita sul fronte russo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4544) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per cui sono stati esclusi dal concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri quegli ufficiali di complemento e sottufficiali della stessa arma in possesso del diploma di abilitazione magistrale, mentre sono stati ammessi, oltre le licenze di maturità classica e scientifica anche i diplomi di ragioniere, geometra, perito agrario e perito minerario. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4545) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza della strana situazione della Fondazione medaglia d'Oro III Reggimento artiglieria alpina « Julia », che costituita nel 1941 tra i militari di detto reggimento ed eretta in Ente morale dal Governo della repubblica sociale italiana, non venne riconosciuta dal Governo luogotenenziale, cosicché capitale ed interessi giacciono inutilizzati ed inutilizzabili presso il deposito del I Reggimento artiglieria da montagna di Torino; e se non intende interessarsi per la ricostituzione di tale Ente morale appoggiandolo al Gruppo Bel-luno di artiglieria da montagna, che recluta negli stessi distretti e che ha in consegna la prima medaglia d'Oro del glorioso III Reggimento artiglieria alpina. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4546) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in armonia con le disposizioni contenute nelle « Nuove norme di gestione per i cantieri scuola di lavoro », vigenti sin dal 1° luglio 1950, sia possibile escludere dal numero degli allievi i braccianti agricoli disoc-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

cupati, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4547)

« GRAMMATICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se esistano e quali siano i motivi che — ancora due anni dopo la sentenza pienamente assolutoria 19 febbraio 1949, del Tribunale militare di Roma — possono impedire la reintegrazione in effettivo servizio del generale Giacomo Carboni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4548)

« VIGORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano le « ragioni di servizio » che hanno fatto ritenere incompatibile con le esigenze del servizio — come affermato dal Ministro — la ulteriore permanenza nella sede di Cuneo del provveditore agli studi dottor Giuseppe Valsesia; e per conoscere altresì i risultati della inchiesta generale disposta dal Ministero intorno all'andamento di quell'Ufficio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4549)

« GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i criteri che lo hanno ispirato e diretto nel riparto dei primi 10 miliardi per la esecuzione della legge sull'incremento edilizio, a seguito di che la regione marchigiana si è vista attribuire una somma assolutamente inadeguata in proporzione alle altre regioni d'Italia e senza che siasi tenuto conto dei danni che la medesima ha subito dalla guerra, dell'alto incremento demografico e del fatto di essere composta di quei centri minori che la suddetta legge intendeva favorire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4550)

« COLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulle ragioni e motivi della negata modificazione del provvedimento con il quale a suo tempo venne stabilito che il grano ammassato fosse distribuito ai molini di tutta Italia a prezzo unico, nel senso di porre in condizione di parità i molini delle regioni produttrici e quelli

delle zone importatrici; e ciò o con il ripristinare il prezzo unico franco ammasso o con il concedere, per il trasporto delle farine, analoghe e corrispondenti agevolazioni che servano a compensare il danno che attualmente subiscono i molini delle zone produttrici.

« La invocata modifica tende ad eliminare il gravissimo stato di crisi in cui, per effetto del provvedimento vigente, si trovano i molini dell'Italia centro-settentrionale ed in particolare quelli delle Marche costretti a ridurre, ed in molti casi anche a cessare, la produzione con incalcolabile danno delle maestranze interessate, mentre è dubbio che in altre zone, non adatte a produrre i grani richiesti, possa svilupparsi una adeguata industria molitoria, se non per un artificio destinato a crollare di fronte alla realtà della convenienza economica, nonché alle leggi di natura.

(498)

« COLI, DELLE FAVE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 21,20.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

STUANI ed altri: Istituzione di una scuola industriale-artistica in onore di Michelangelo da Caravaggio. (1727).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

*e della proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

*Relatore Tesaurò.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese. (*Urgenza*). (1761). — *Relatori*: Meda, *per la maggioranza*, e Boldrini, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

*e della proposta di legge:*

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

11. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI